



CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Regione Emilia Romagna



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI NUCLEI CONCETTUALI



La presente pubblicazione nasce dalla collaborazione tra Regione Emilia-Romagna/Centro regionale contro le discriminazioni e Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna.

I commenti alla Costituzione sono di Marialuce Bongiovanni

Si ringrazia la casa editrice Laterza di Bari che ha concesso l'utilizzo dei commenti già pubblicati nell'Appendice del volume "Percorsi di educazione alla Cittadinanza", di Marialuce Bongiovanni Ed. Laterza, 2004.

Un ringraziamento particolare a Paolo Botti, docente di diritto e funzione strumentale intercultura presso l'IIS Aldini-Valeriani e Sirani di Bologna e a Graziella Giorgi, docente di diritto ed economia politica presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale Rosa Luxemburg di Bologna.

I disegni sono stati realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle classi 2 C, 2 E e 2 F a.s. 2008/2009, 2009/10 e 2010/11 coordinate dalle Prof.sse Mara Macchiagodena e Maddalena Petroni.

Progetto grafico:

Alice Padovani, Ufficio Grafica del Comune di Modena

Hanno inoltre collaborato alla realizzazione di questo progetto:

Viviana Bussadori, Miles Gualdi, Anna Paola Sanfelici



LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI NUCLEI CONCETTUALI

ARTICOLI

LA COSTITUZIONE PER I GIOVANI

Prefazione di Teresa Marzocchi

Assessore alle Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna

Una Costituzione commentata per i giovani nell'anno in cui si celebrano i 150 anni dell'Unità d'Italia. Centotrentanove articoli che contengono l'essenza del nostro Paese, i principi, i diritti, le regole della convivenza sociale e democratica. Quelli che tutti dobbiamo rispettare e conoscere.

Spesso capita di sentire persone di origine straniera affermare "la vostra bella Costituzione"; per noi invece questa bella Costituzione è spesso qualcosa di scontato, sicuramente poco letta e conosciuta. Eppure è il testo fondamentale del nostro ordinamento e, a dispetto dei suoi 63 anni, è ancora una legge attuale e illuminata.

Certo, ancora molto si può fare. C'è una celebre frase di Pietro Calamandrei: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". (...) Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'art. primo – «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» – corrisponderà alla realtà".

Anche questa frase è attuale perché ci sono diritti che, a fronte dei cambiamenti degli ultimi decenni, vanno ancora garantiti. Ad esempio quello della cittadinanza per i tanti giovani nati in Italia o venuti in Italia piccolissimi ma figli di genitori stranieri.

Un numero destinato a crescere nel tempo se si calcola che, negli ultimi anni, oltre un quinto dei nuovi nati in Emilia-Romagna ha entrambi i genitori non italiani. Sono bambini e giovani che frequentano la scuola a fianco dei coetanei figli di italiani e che con loro cresceranno nella stessa società. Con una differenza fondamentale, però: i figli di genitori stranieri possono chiedere la cittadinanza italiana solo al raggiungimento della maggiore età, a condizione che abbiano risieduto in Italia senza interruzioni dalla nascita e, per fare questo, hanno un solo anno di tempo. Trascorso tale termine infatti perdono definitivamente questa possibilità. Nel frattempo godono di meno diritti dei loro coetanei, anche nella vita di tutti i giorni: è il caso di due giovani emiliano-romagnoli, estromessi da competizioni sportive ufficiali perché non in possesso della cittadinanza italiana.

La Regione Emilia-Romagna intende lavorare, nell'ambito delle proprie competenze, per rendere meno difficile il percorso di tanti giovani e trasformare questa sfida in una risorsa all'interno della nostra società. Una società già multietnica, che vogliamo rendere sempre più inclusiva coinvolgendo in modo particolare i giovani e, tra di loro, i giovani di origine straniera.

Per questo abbiamo deciso con l'Ufficio Scolastico Regionale di avviare, nell'ambito delle attività del Centro regionale contro le discriminazioni, un percorso che si rivolga agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare a coloro che affrontano il IV anno e che quindi raggiungono la maggiore età. Il tema conduttore è proprio la cittadinanza, patrimonio di ogni singola persona da cui nascono quei diritti e doveri che devono essere applicati a tutti, giovani italiani e giovani nati da genitori stranieri, in nome di un percorso culturale, ma anche politico, per un'uguaglianza sostanziale.

Il presente volume, la Costituzione commentata per i giovani, vuole essere uno strumento agevole per comprenderne concetti e principi. Una pubblicazione che nasce valorizzando un patrimonio già esistente, sia nei testi che nei disegni, prodotti dagli studenti e delle studentesse dell'Istituto Tecnico industriale Aldini Valeriani di Bologna.

A fianco della pubblicazione poi è a disposizione dei docenti e delle scuole della regione il film "18 ius soli – Il diritto di essere italiani". Realizzato da un giovane regista italo-ghanese, il film documentario (che ha vinto tra l'altro il premio Gianandrea Mutti 2009) pone all'attenzione proprio il tema dei giovani che per l'attuale legge italiana non possono votare, non possono accedere ai concorsi pubblici, non possono svolgere il servizio civile volontario, sono spesso legati al permesso di soggiorno e vivono nella costante paura di essere espulsi verso un Paese in cui non sono né nati, né cresciuti.

Un percorso sulla Costituzione e sui diritti per parlare di relazioni, di cultura della convivenza civile e di rispetto delle regole tra e con i giovani: giovani che oggi appartengono ad una generazione nuova rispetto alle precedenti in quanto al proprio interno ha tutti gli elementi per essere definita una generazione interculturale.

IL PIÙ BELL'ORDINAMENTO POLITICO, PERCHÉ VIGE IL MASSIMO DI DEMOCRAZIA

Introduzione di Stefano Versari

Vice direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Perché insegnare la Costituzione ai giovani? Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione del 60° anniversario della Costituzione italiana (1948-2008), ha risposto alla domanda affermando l'importanza di *"insegnare, studiare e analizzare nelle scuole il dettato costituzionale per offrire ai giovani un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri"*.

La Costituzione rappresenta infatti la legge fondamentale della Repubblica ed accoglie le aspirazioni e le certezze, gli ideali e le garanzie generali e condivise, espressioni dei valori fondamentali del popolo italiano.

Il "problema" della costituzione fondante le regole di una comunità risale agli albori della storia dell'umanità, nel momento in cui inizia a svilupparsi una vita aggregata con forme definite di socialità. Come osserva Cicerone¹, la città antica nasce con un formale atto di fondazione con cui si delineano le regole della vita sociale e le linee portanti delle istituzioni.

Un esempio si ritrova nella costituzione spartana – le tavole di Licurgo (IX - VIII secolo a.c.)²– che realizzava un sistema misto di poteri limitati e regolati a vicenda. A questo fine Sparta era retta da una diarchia regia ereditaria vincolata al rispetto delle leggi. La costituzione spartana era ammirata dagli ateniesi: Crizia (scrive Senofonte nelle *Elleniche*) affermava che *"la costituzione degli Spartani appare come la più bella"*. Isocrate a sua volta riteneva quello degli Spartani *"il più bell'ordinamento politico: perché vige presso di loro il massimo di democrazia"*³. Certo, in questo caso l'accezione democrazia è ben diversa da quella che noi assegniamo ai moderni sistemi democratici fondati sul rispetto dei diritti umani; per comprenderne le diversità basti leggere – ad esempio – il valore assegnato a Sparta alla morte gloriosa, preferibile alla vita di infamia cui viene relegato il codardo, limitato per questo nei fondamentali diritti soggettivi.

Come che sia, si vuole sottolineare che il tema della Costituzione di uno Stato è tutt'altro che secondario nella storia della umanità, per gli effetti sostanziali che produce fra le genti per cui vige.

Della importanza della costituzione tratta diffusamente, in epoca romana, Cicerone. Questi, richiamandosi ad un colloquio in giovane età (78 a.c.) con Publio Rutilio Rufo che raccontò di una discussione di molti anni prima (129 a.c.) in casa di Scipione Emiliano, fa dire allo stesso Scipione che la costituzione romana prevaleva su quella delle altre città perché in esse le fondamenta dello Stato erano state poste solo da singoli individui (ad esempio, Minosse a

Creta e Licurgo a Sparta); altrove, queste fondamenta erano state soggette a continui e contraddittori cambiamenti (è il caso, ad esempio, di Atene, con le successive costituzioni di Teseo, poi di Draconte, poi di Solone, poi di Clistene e molti altri ancora, fino a ridurre allo stremo la città).

Viceversa a Roma *"il nostro stato non si era costituito in base all'ingegno di un singolo individuo, ma di molti, né si era organizzato nel corso della vita di un uomo, ma in quello di un grande numero di secoli e di generazioni... che neppure tutte le intelligenze messe insieme sarebbero in grado di concepire tutto nel medesimo tempo, senza una consolidata esperienza delle cose"*⁴.

Euripide analogamente afferma essere pericolo mortale per una città l'assenza di leggi generali, così che un uomo solo abbia il potere di fare la legge, contraddicendo l'ideale greco della isonomia, cioè dell'uguaglianza di fronte alle leggi, essenza del buon governo e fondamento del principio di legalità⁵.

Si trovano in queste riflessioni di Cicerone e di Euripide le ragioni di una seconda sottolineatura, ovvero che la Costituzione italiana non è espressione di una singola individualità ma di una pluralità di apporti differenziati, essendo stata approvata dai "costituenti" e successivamente modificata a maggioranza parlamentare qualificata. Inoltre, la nostra Carta fondamentale è stata elaborata tenendo conto di molteplici esperienze storiche, politiche, sociali. Queste caratteristiche intrinseche sono garanzia della migliore rispondenza della Carta al suo scopo di fondamento delle leggi.

Per inciso, senza volere affermare l'immodificabilità della Costituzione – così non vollero gli stessi costituenti considerandola perfettibile, come ogni frutto del pensiero umano –, pare opportuno evidenziare l'esperienza disastrosa che si ebbe ad Atene con ripetuti, incongrui e sterili mutamenti della Legge. Insomma, la Costituzione va "maneggiata con cura".

Una terza ed ultima sottolineatura. La Costituzione, in quanto legge delle leggi, esprime il principio di autorità sulle leggi italiane. L'autorità⁶ è espressione di un tipo di potere che viene dal riconoscimento societario. Sono gli altri ad accordare l'autorità. L'autorità non significa autoritarismo, cioè dispotismo, ed è altro dall'essere autoritari. L'autorità è indipendenza da altri poteri e da questa indipendenza riconosciuta deriva la sua autorevolezza.

Ecco dunque che – come fra le relazioni umane – l'autorità della Costituzione va socialmente riconosciuta perché possa pienamente dispiegare i suoi effetti. Certamente è essenziale il rispetto formale, giuridico, della Carta. Ma non basta, è pure necessaria la costruzione (ricostruzione) collettiva del principio di autorità della Costituzione come regolativa delle relazioni sociali nella comunità italiana.

Per tutte le ragioni che ci si è sforzati di accennare, il legislatore ha approvato la legge n.169 del 30.10.2008 che introduce nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"; lo scopo è di consentire a tutti i giovani di acquisire le capacità di cittadinanza sociale, esercitando i diritti inviolabili e rispettando i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. Il successivo documento di indirizzo per la sperimentazione di "Cittadinanza e Costituzione" (2009) richiama pure la formazione alla cittadinanza

responsabile nel quadro delle competenze sociali e civiche raccomandate dall'Unione europea.

L'educazione alla Costituzione e ai diritti e doveri della cittadinanza sociale si realizza mediante il contributo formativo trasversale delle aree e discipline previste dai curricoli delle scuole di ogni ordine e grado ed attraverso molteplici apporti esperienziali. Si incrociano così temi quali quelli della legalità e della coesione, dell'appartenenza nazionale ed europea, dei diritti umani, dell'etica della responsabilità.

Comprendere il ruolo della Costituzione nella vita di tutti i giorni permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di possedere una mappa regolativa dell'esercizio della propria responsabilità sociale. La scuola è luogo paradigmatico di relazionalità e di convivenza civile nel rispetto di regole comuni, anche mediante l'esperienza degli organi di partecipazione democratica: dalla rappresentanza di classe a quella d'Istituto, dall'impegno nelle Consulte provinciali degli studenti a quello nelle Associazioni studentesche.

Essenziale per la comprensione delle complesse dinamiche istituzionali che regolano l'Italia è pure la conoscenza dell'organizzazione politica e amministrativa della Repubblica, concepita dal legislatore costituzionale come un insieme polimorfico di poteri (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni, Stato) regolati fra loro dal principio di sussidiarietà verticale, in relazione di sussidiarietà orizzontale con la società (cittadini, famiglie, corpi sociali intermedi).

L'incontro nella scuola delle diverse identità e culture che oggi permeano la nostra società costituisce una ulteriore sfida per i giovani ad aprirsi alla realtà dell'esistenza. Non si tratta solo di conoscere una lingua comune mediante cui comunicare. Si tratta in primo luogo di stabilire relazioni umane, che per loro natura chiedono la conoscenza dell'altro, della sua cultura, così come la conoscenza di se, della propria cultura. Senza questa conoscenza reciproca non è possibile realizzare un confronto positivo fra identità consapevoli ed aperte al dialogo.

Anche da questo punto di vista la Costituzione viene in aiuto, in quanto pone a proprio fondamento il nucleo di valori comuni irrinunciabili - quali la libertà, la dignità umana, il rispetto della vita, in altre parole i diritti universali dell'uomo - che tutti i cittadini sono chiamati ad esercitare e rispettare. Un motivo in più per sostenere l'intelligente insegnamento scolastico della Carta, consapevoli che non si esorta al dialogo, quanto piuttosto lo si esercita, accettandone il rischio e la complessità.

Si vuole infine evidenziare un rischio sempre presente nei processi educativi, quello di ridurre l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" ad una sequenza di richiami moralistici ed esortativi: "è bene fare così, non è bene fare in quell'altro modo". Certo, è giusto indicare possibili stili virtuosi e deplorare comportamenti incivili. Il punto però è educare, ovvero trasmettere agli studenti ed educare, "tirare fuori" da loro, che ogni azione specificamente umana è orientata da valori e guidata da norme; che valori e norme non sono tutti dello stesso tipo, non sono fra loro indifferenti; che il tipo di giudizio della

realtà che si propone rinvia all'orizzonte specifico dell'etica e che questa fornisce indicazioni doverose di comportamento nell'azione umana⁷.

Ecco la questione: ogni richiamo ai valori diventa moralistico quando si limita ad indicare i comportamenti più opportuni da assumere, senza riuscire a divenire comportamento etico che dia il senso del "perché è bene fare così (oppure non fare così)".

Come è possibile educare a comportamenti etici nell'insegnamento della Costituzione? Si tratta di comprendere che ogni disposizione prescrittiva può essere assunta a comportamento etico se vi è una giustificazione razionale e se viene comunicata all'interno di una relazione educativa fondata sul medesimo comportamento etico.

Capita a coloro che operano nella scuola di sentirsi dire dagli studenti "ci fate studiare una infinità di cose e non ci aiutate a capire il senso di quello che ci insegnate. Perché ce le fate studiare?". Senza un senso, una meta, "l'infinità di cose" studiate perdono un orizzonte sintetico, unitario e divengono affastellamento confuso di nozioni.

È il cuore del problema educativo: l'educazione è indispensabile alla maturazione dell'identità umana ed al contempo non consiste nel riferimento astratto a valori e regole di comportamento. L'insegnamento della Costituzione, quindi, richiede già nel mondo della scuola di fare esperienza sensata e traduzione concreta dei valori che esprime. Ciò che fornisce il senso a ciò che vale (valore) è l'esperienza che se ne può fare. Così che i valori sono trasmissibili, vengono introdotti, lasciano il segno (*insigno*), se chi li trasmette li vive, li adotta come orientativi di senso della propria esistenza.

Scopo di questa pubblicazione è sostenere i ragazzi nel cammino personale verso la consapevolezza di cosa significa essere cittadini italiani, attraverso la comprensione del nostro testo normativo più importante. Una iniziativa particolarmente utile in questo tempo di crisi di una società che ha smarrito precedenti certezze e va alla ricerca di un proprio rinnovato modo di essere. La crisi fa parte del codice genetico della ragione, perché non vi è ricerca di soluzioni che non parta dalla insoddisfazione per lo stato delle cose. La crisi è dunque elemento positivo per il rinnovamento dell'esistenza individuale e comunitaria, quando non affrontata con la pigra ed indolente rassegnazione del "cupio dissolvi"⁸. La nostra Carta Costituzionale rappresenta la guida per affrontare questo tempo con concordia di intenti e con modalità comuni fondanti l'agire.

¹ F. D'Ippolito, *Nei giardini di Scipione*, in Cicerone, *Sullo Stato – Libro secondo*, Sellerio, Palermo 1992

² Senofonte, *Le tavole di Licurgo*, Sellerio, Palermo 1992

³ L. Canfora, *La città antica*, in Senofonte, cit.

⁴ Cicerone, cit.

⁵ N. Bobbio, voce *Legalità*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, *Dizionario di politica*, Utet, Torino 1983.

⁶ J. Hillman, *Gli stili del potere*, Rizzoli, Milano 2009

⁷ E. Agazzi, *Il bene, il male e la scienza*, Rusconi, Milano 1992

⁸ R. Bodei, *Il dottor Freud e i nervi dell'anima*, Donzelli, Roma 2001



PRINCIPI FONDAMENTALI

VALORI GUIDA DELLO STATO ITALIANO




Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità spetta al popolo che la esercita nei modi e nei limiti della legge.

> **Repubblica democratica.** Forma di governo che realizza la sovranità popolare. La Repubblica italiana ha nel lavoro il fondamento della vita democratica e l'unico parametro per misurare il valore e le capacità degli individui (negazione dei privilegi di casta).

> **Sovranità popolare.** La sovranità è il potere di regolare la convivenza politica e sociale di una comunità, che in ogni democrazia si configura come diritto del popolo. Come espressione della volontà popolare, la sovranità può esprimersi in forma diretta (referendum, iniziativa legislativa, petizione) e indiretta (elezioni dei rappresentanti).



Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

> **Diritti inviolabili dell'uomo.** Diritti insiti nella natura dell'uomo e per ciò riconosciuti come fondamentali e inviolabili da chiunque e, pertanto, riconosciuti e garantiti dallo Stato.

> **Formazioni sociali.** Formazioni (famiglia, comunità civili e religiose, associazioni politiche e sindacali) che, in quanto naturale «prolungamento dell'uomo», godono delle stesse garanzie poste a tutela dei singoli individui.

> **Doveri di solidarietà.** La Costituzione indica la solidarietà come «dovere morale».

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (cfr. XIV) e sono eguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso (cfr. artt. 29 c. 2; 37 c. 1; 48 c. 1; 51 c. 1), razza, lingua (cfr. art. 6), religione (cfr. artt. 8; 19), opinioni politiche (cfr. art. 22), condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

> **Eguaglianza di fronte alla legge.** È il riconoscimento della stessa dignità a tutti gli individui (eguaglianza formale) nel rispetto delle loro diversità che, pertanto, non sono eliminate.

> **Rimozione degli ostacoli.** Alcuni impedimenti di ordine economico e sociale limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini. Per assicurare a tutti il godimento effettivo dei diritti e delle libertà (eguaglianza sostanziale), lo Stato è impegnato a realizzare la pari dignità sociale dei cittadini (Stato sociale).

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

> **Diritto al lavoro.** Il lavoro, in quanto strumento per soddisfare i bisogni materiali dell'individuo ma anche tramite necessario per l'affermazione della personalità, è un diritto che impegna lo Stato a renderlo effettivo.

> **Dovere di lavorare.** Per essere utili agli altri e contribuire al benessere materiale e spirituale della società, ognuno ha il dovere di svolgere, nel rispetto delle proprie attitudini, un lavoro.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento (cfr. artt. 114 sgg.; IX).

> **Struttura unitaria della Repubblica.** Lo Stato italiano è uno e indivisibile; la separazione dell'Italia è contro la Costituzione.

> **Autonomie locali.** Per tutelare il bisogno dell'uomo di riconoscersi in organizzazioni a lui vicine (quartiere, Comune, Province, Regioni) sono riconosciute le autonomie locali il cui scopo è rispondere meglio ai bisogni delle popolazioni e alle realtà specifiche dei territori.

> **Decentramento amministrativo.** Amministrazione pubblica affidata agli organi periferici dello Stato.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

> **Tutela minoranze linguistiche.** Per garantire pari dignità tra culture, lingue, tradizioni e costumi diversi (riconoscimento dell'eguaglianza), una particolare forma di tutela sta nell'autonomia concessa alle Regioni (Regioni a statuto speciale) dove la presenza di forti minoranze etniche richiede una maggiore capacità di autogoverno di fronte all'intera comunità nazionale.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (cfr. art. 138).

> **Patti Lateranensi.** Accordi stipulati tra la Santa Sede e il Regno d'Italia l'11 febbraio 1929. Essi constano di un trattato politico e di un concordato ecclesiastico. Col trattato politico venne creato lo Stato sovrano della Città del Vaticano e da parte sua la Santa Sede riconobbe il Regno d'Italia con Roma capitale. Con il concordato venne fissata e regolata la posizione della Chiesa cattolica in Italia: in esso, fra l'altro, vennero riconosciuti gli effetti civili al matrimonio canonico e l'importanza dell'insegnamento della religione nelle scuole. I Patti Lateranensi sono stati rivisti dal nuovo concordato concluso il 18 febbraio 1984.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (cfr. artt. 19; 20). Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

> **Confessioni religiose.** Comunità sociali stabili con proprie manifestazioni di culto e una propria concezione del mondo fondata sul rapporto dell'uomo con il sovrannaturale e la divinità. Nella sua accezione più ampia, il termine 'religione' designa un legame dell'uomo con una o più potenze superiori dalle quali egli sente e sa di dipendere e alle quali tributa atti di culto, sia individuali sia collettivi. La Costituzione italiana riconosce a tutte le religioni uguale libertà.

> **Religione cattolica.** È la religione cristiana secondo l'interpretazione dogmatica e dottrinale della Chiesa cattolica.

> **Intese.** Accordi che impegnano reciprocamente le parti; in questo caso, la confessione religiosa e lo Stato.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (cfr. artt. 33; 34). Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

> **Sviluppo della cultura e della ricerca.** Impegno dello Stato a essere parte attiva nella promozione di tutte le occasioni di elevazione culturale della società, sia in termini di conoscenza e studi che di ricerca scientifica.

> **Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico.** Impegno dello Stato a salvaguardare, tramite leggi e iniziative concrete, sia le bellezze naturali (paesaggio) sia quelle storiche e artistiche (musei, monumenti, ecc.). La tutela deve mirare a conservare e valorizzare tali beni e a perseguire qualunque forma di distruzione e danneggiamento degli stessi.



Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici (cfr. art. 26).

> **Diritto internazionale.** Insieme delle norme che regolano il funzionamento delle organizzazioni internazionali e i rapporti tra Stati (diritto internazionale pubblico) o tra cittadini di Stati diversi (diritto internazionale privato). La norma di diritto internazionale si distingue per l'assenza di un carattere tipico della norma giuridica, quello dell'imperatività o coattività: manca, infatti, un organo sovranazionale dotato del potere di imporre a qualsiasi Stato il rispetto della norma.

> **Straniero.** Chi appartiene per cittadinanza a uno Stato diverso da quello in cui risiede. La cittadinanza è una posizione soggettiva, importante in quanto presupposto di diritti e di doveri civili e politici. La cittadinanza italiana si acquista: a) per nascita: la cittadinanza italiana del padre o della madre determina la cittadinanza del figlio (anche adottivo); b) per matrimonio: il coniuge (straniero o apolide) di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se risiede nel territorio italiano per almeno 6 mesi e il rapporto coniugale dura da almeno 3 anni; c) per concessione: in particolari circostanze il Presidente della Repubblica, su parere del Consiglio di Stato, può concedere la cittadinanza a uno straniero o a un apolide; d) per nascita sul territorio italiano: per coloro che non hanno cittadinanza (neonato abbandonato, figlio di apolidi, ecc.).

> **Condizione giuridica dello straniero.** Regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, essa prevede che lo straniero sia ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza. Lo straniero è, invece, escluso dall'esercizio dei diritti politici, e può essere espulso dal territorio italiano o amministrativamente, per motivi di ordine pubblico, o giurisdizionalmente, per ordine del giudice.

> **Diritto di asilo.** Diritto dello straniero di risiedere e alloggiare in territorio italiano qualora sia privato dell'esercizio delle libertà democratiche nel paese d'origine.

> **Extradizione.** Atto con cui uno Stato consegna a un altro Stato che lo richieda un individuo imputato o condannato nello Stato richiedente. L'extradizione è regolata da convenzioni internazionali e da trattati bilaterali fra gli Stati.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

> **Guerra.** Lotta armata fra popoli o fra Stati. La guerra può essere anche guerra batteriologica o biologica se attuata attraverso la diffusione in territorio nemico di microrganismi nocivi all'uomo, agli animali o alle piante, e guerra chimica che prevede l'uso di aggressivi chimici. Questi tipi di guerre sono vietati dalle convenzioni internazionali. L'Italia rifiuta di riconoscere valore alla guerra e, per questo, è pronta a limitare la propria sovranità riconoscendo un'autorità superiore cui affidare tutte le iniziative a favore della pace.

> **Organizzazioni internazionali.** Tra le più importanti organizzazioni internazionali vi è l'Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite), fondata nel 1945 a San Francisco con lo scopo di: mantenere la pace e la sicurezza internazionale; incoraggiare con ogni mezzo lo sviluppo di relazioni solidali tra tutte le nazioni, in base al principio del diritto all'autodeterminazione e all'uguaglianza tra tutti i popoli; rendere sempre più stretta la collaborazione internazionale, soprattutto nei campi economico, sociale e culturale.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

> **Tricolore italiano.** I colori della bandiera italiana simboleggiano gli ideali di libertà, indipendenza e unità del paese.



PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI RICONOSCIMENTO DELLE LIBERTÀ

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

Artt. 13-28.

Affermano importanti garanzie di libertà, come la possibilità degli individui di disporre di se stessi, di agire ed esprimere le proprie opinioni, senza interferenze da parte dello Stato.

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 111 cc. 1, 2) e nei soli casi e modi previsti dalla legge (cfr. art. 25 c. 3). In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (cfr. art. 27 c. 3). La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

> **Libertà.** I principi di libertà costituiscono i pilastri di ogni Stato democratico. La nostra Costituzione tutela la libertà personale e il diritto penale realizza questo principio punendo ogni reato contro la libertà fisica (es. il sequestro di persona, l'arresto illegale, ogni limitazione immotivata alla libertà dell'individuo), contro la libertà morale (es. i delitti di minaccia, violenza privata, ecc.), contro la libertà di domicilio (es. violazione del domicilio).

> **Detenzione.** Privazione della libertà personale mediante reclusione in carcere o obbligo di non abbandonare il proprio domicilio (detenzione domiciliare).

> **Perquisizione.** Ricerca disposta dall'autorità giudiziaria ed effettuata dalle forze dell'ordine su una persona (perquisizione personale) o in un luogo (perquisizione domiciliare) che mira all'assunzione di prove relative a un reato. Il fine da raggiungere giustifica la deroga all'invulnerabilità della libertà personale.

> **Autorità giudiziaria.** Insieme di organi che, nel rispetto della legge, esercitano il potere giurisdizionale, autonomo e indipendente da ogni altro potere.

> **Autorità di pubblica sicurezza.** Organi dello Stato preposti alla rimozione delle cause che ostacolano una tranquilla e disciplinata convivenza sociale (es. polizia, carabinieri, ecc.).

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale (cfr. artt. 13; 111 c. 2). Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

> **Domicilio.** Luogo in cui è stabilita la sede principale dei propri affari e interessi; esso può essere speciale, se stabilito solamente per alcuni atti giuridici; volontario, se scelto liberamente da una persona; necessario, quando è imposto dalla legge.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge (cfr. art. 111 cc. 1, 2).

> **Garanzia della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione.** È tutelata la comunicazione epistolare, telefonica o con qualsiasi altro moderno mezzo tecnico (es. posta elettronica).

> **Limitazioni.** In caso di indagini condotte dalla magistratura per acquisire eventuali prove di reato può restringersi il diritto alla libertà di comunicazione.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche (cfr. artt. 120 c. 2; XIII c. 2). Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (cfr. art. 35 c. 4).

> **Libertà di soggiorno e circolazione.** I cittadini italiani hanno il diritto di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato.

> **Limitazioni.** Per motivi sanitari (rischio di diffondere una malattia) o di pubblica sicurezza (es. persone socialmente pericolose) può essere limitato il diritto di circolare liberamente.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

> **Riunione.** Convegno temporaneo di più persone in un luogo preciso e con uno scopo determinato.

> **Diritto di riunione.** Generalmente libere, le riunioni in luogo privato (case, studi, ecc.) o in luogo aperto al pubblico (scuole, chiese, cinema, ecc.) non necessitano di alcuna forma di autorizzazione; per le riunioni in luoghi pubblici, quali strade o piazze, occorre avere il permesso dalla autorità di pubblica sicurezza.

> **Limitazioni.** Per motivi di sicurezza o incolumità pubblica (rischio di risse, o disordini per cause diverse) può essere negata l'autorizzazione per lo svolgimento di riunioni in luoghi pubblici.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale (cfr. artt. 19; 20; 39; 49). Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

> **Associazione.** Formazione sociale stabilmente organizzata e orientata al conseguimento di fini specifici, costituita per iniziativa volontaria di un gruppo di persone.

> **Libertà di associazione.** Facoltà di più persone di associarsi, senza necessità di autorizzazione quando i fini non siano illeciti.

> **Limitazioni.** Sono vietate le associazioni segrete, le associazioni militari che perseguano scopi politici e le associazioni criminali.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (cfr. artt. 8; 20).

> **Libertà religiosa.** Libertà di credere e professare qualunque culto religioso (cattolico, protestante, islamico, buddista, ecc.) facendone propaganda e celebrandone i riti (la Messa, la preghiera del tramonto inginocchiati verso la Mecca, ecc.).

> **Limitazioni.** Sono vietati i culti contrari alle leggi italiane, alla morale, alla vita del cittadino.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività (cfr. artt. 8; 19).

> **Divieto di discriminazione.** Le associazioni con fini religiosi non possono essere penalizzate attraverso limitazioni o vincoli imposti con legge alla loro costituzione o attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 111 c. 1) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

> **Libertà di manifestazione del pensiero.** Fondamento di ogni democrazia in quanto garanzia della libera circolazione delle idee (pluralismo ideologico). Tutti possono manifestare il proprio pensiero attraverso qualunque mezzo come, ad esempio, la stampa, che mai può essere sottoposta a censura preventiva.

> **Mezzo di diffusione.** I mezzi di comunicazione, quali giornali, radio, televisione, cinema, manifesti, ecc., hanno assunto, nella civiltà moderna, enorme importanza sotto il profilo della diffusione dell'informazione da parte di partiti, associazioni, gruppi commerciali, ecc. La Costituzione riconosce il diritto di libera circolazione di ogni fonte d'informazione e pone quale sola condizione che queste siano registrate al Tribunale al fine di consentire l'individuazione dei responsabili qualora se ne presenti la necessità.

> **Limitazioni.** Sono vietate la calunnia e la diffamazione (perché contro il rispetto della dignità della persona), l'istigazione a delinquere, nonché le pubblicazioni, o gli spettacoli, contrari al buon costume. Per questi ultimi si possono adottare misure preventive (vietarne la visione ai minori) e repressive (sequestro). Inoltre, è vietato divulgare atti o informazioni processuali, coperti da segreto, per assicurare una efficace amministrazione della giustizia.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

> **Capacità.** Idoneità di un individuo ad essere soggetto di diritti e doveri (capacità giuridica) o a compiere determinati atti (capacità di agire). La capacità di avere coscienza dei propri atti e delle loro conseguenze (condizione necessaria per essere assoggettati a una pena) è definita capacità di intendere e di volere.

> **Cittadinanza.** Appartenenza di un individuo a un determinato Stato. La cittadinanza è una posizione soggettiva, importante in quanto presupposto di diritti e di doveri civili e politici.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

> **Prestazioni obbligatorie.** Sono tali solo quelle che lo Stato impone ai cittadini con la legge, quali, ad esempio, il servizio militare (prestazione personale) o il pagamento delle imposte (prestazione patrimoniale).

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (cfr. art. 113). La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

> **Agire in giudizio.** Ricorso al giudice per la tutela di un proprio diritto (le cui garanzie derivano direttamente dalle norme giuridiche) o di un proprio interesse legittimo (posizione giuridica in forza della quale il titolare può pretendere che l'attività della pubblica amministrazione sia svolta in modo legittimo, cioè nel rispetto delle norme giuridiche; la competenza a giudicare in materia è del giudice amministrativo).

> **Diritto di difesa.** Chiunque sia chiamato davanti a un giudice deve essere difeso da un professionista. Per coloro che non hanno i mezzi economici per far fronte alle spese che richiede la difesa, lo Stato mette a disposizione il difensore d'ufficio (gratuito patrocinio).

> **Errori giudiziari.** La legge prevede un'equa riparazione per i danni materiali e morali causati da una condanna ingiusta. Nel caso in cui gli errori siano causati da dolo o colpa grave dei magistrati, questi devono risponderne economicamente (l. n. 117/88).

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (cfr. art. 102). Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurtà se non nei casi previsti dalla legge (cfr. art. 13 c. 2).

> **Giudice.** Organo che ha il compito dell'amministrazione della giustizia, titolare di una decisione che ha forza giuridica, ossia vincola i destinatari a rispettarla.

> **Giudice naturale.** La legge stabilisce a priori (e indipendentemente dai casi concreti) quale debba essere il giudice competente in relazione alla materia e alla sede per evitare, in tal modo, controversie e discrezionalità sulla scelta del giudice.

> **Irretroattività della legge penale.** Si può essere puniti solo in virtù di una legge esistente prima che il reato sia stato compiuto.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (cfr. art. 10 c. 4).

> **Estradizione.** Atto con cui uno Stato consegna a un altro Stato che lo richieda un individuo imputato o condannato nello Stato richiedente. L'extradizione è regolata da convenzioni internazionali e da trattati bilaterali fra gli Stati.

> **Reato.** È reato un atto considerato dalla legge socialmente pericoloso. Non può essere concessa l'extradizione se il reato per cui è richiesta (con l'eccezione del reato di genocidio) ha una natura politica.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (cfr. art. 13 c. 4). Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

> **Responsabilità penale.** La responsabilità per aver commesso un reato è sempre personale e nessuno può essere condannato per un reato commesso da altri. In attesa che un giudice esprima definitivamente la sentenza, la persona imputata non può essere ritenuta colpevole (presunzione d'innocenza).

> **Pena.** Sanzione prevista per l'infrazione di una norma penale. Le pene possono essere principali, quando si riferiscono al singolo reato e colpiscono la libertà personale (ergastolo, reclusione, arresto) o il patrimonio del colpevole; accessorie, quando si aggiungono ad una pena principale (interdizione dai pubblici uffici e simili). In nessun caso sono possibili pene lesive della dignità dell'uomo.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (cfr. art. 97 c. 2).

> **Responsabilità dei funzionari pubblici.** Funzionari e dipendenti pubblici devono rappresentare lo Stato (o altro ente pubblico) degnamente e nel rispetto delle norme. In caso di atti illeciti commessi nell'esercizio della loro funzione, essi sono responsabili personalmente e costretti a risarcire i danni.



PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI RICONOSCIMENTO DELLE LIBERTÀ

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Artt. 29-34.

Dettano la possibilità per gli individui (soprattutto se deboli o sfortunati) di godere di condizioni di vita dignitose.

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

> **Famiglia.** Insieme di persone legate da stretti vincoli di sangue o da rapporti di parentela.

> **Matrimonio.** Accordo tra un uomo e una donna stipulato alla presenza di un ufficiale di stato civile (matrimonio civile) o di un ministro del culto (matrimonio religioso), per cui i due contraenti si uniscono in comunanza di vita spirituale e materiale con l'assunzione di reciproci obblighi. L'uguaglianza reale dei due coniugi è stata realizzata con la riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/75).

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

> **Diritti e doveri dei genitori.** Entrambi i genitori hanno la potestà (diritti e doveri) sui figli minori, sia se nati all'interno del matrimonio (figli legittimi) sia se nati al di fuori (figli naturali) e devono assicurare loro mantenimento, educazione e istruzione.

> **Incapacità dei genitori.** Quando i genitori sono ritenuti dalla legge indegni o inadeguati ad assolvere i loro compiti possono essere privati della potestà e, al loro posto, è possibile nominare un tutore.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (cfr. art. 37).

> **Tutela della famiglia.** Lo Stato è impegnato a sostenere la famiglia con misure economiche o altre provvidenze (sussidi, assegni familiari). Per aiutare le madri che lavorano (tutela della maternità) lo Stato garantisce, ad esempio, il congedo obbligatorio dal lavoro ma anche la costruzione di asili, scuole, ecc. Per proteggere i bambini e gli adolescenti, inoltre, alcune leggi

hanno vietato qualunque forma di abuso come quella, ad esempio, di impiegare manodopera minorile (tutela dell'infanzia).

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

> **Tutela della salute.** Lo Stato garantisce la presenza sul territorio nazionale di strutture sanitarie (Ausl) che, direttamente o mediante convenzioni con sanitari e presidi privati, assolvono i compiti del servizio sanitario nazionale, ossia l'assistenza gratuita (o a costi molto contenuti) ai cittadini. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

> **Trattamenti sanitari.** Nessuno può essere sottoposto obbligatoriamente a cure se non per ragioni di salute pubblica (vaccinazioni contro il vaiolo, la poliomielite, ecc.) e comunque mai contrarie alla dignità della persona.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

> **Istruzione.** Diritto/dovere di tutti i cittadini consistente in un'attività finalizzata all'apprendimento delle discipline mediante un insegnamento sistematico.

> **Diritto di istituire scuole.** L'ordinamento scolastico in Italia è fondato sul principio della competenza generale dello Stato nel campo dell'istruzione e nell'istituzione di scuole per ogni ordine e grado. Possono essere istituite anche scuole non statali senza oneri per lo Stato che, rispondendo a particolari requisiti, possono ottenere il riconoscimento della parità con quelle statali.

> **Esame di Stato.** Diritto dello Stato di verificare il raggiungimento di certi requisiti e conoscenze da parte degli studenti, per consentire il proseguimento negli studi o per permettere l'esercizio di una professione.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

> **Scuola aperta a tutti.** L'istruzione è un diritto di tutti e, pertanto, nessuno ne può essere escluso. A tal fine, lo Stato è impegnato a garantire tale diritto anche a chi non ha i mezzi economici, ma è meritevole, attraverso l'erogazione di borse di studio, assegni, ecc. (diritto allo studio).

> **Istruzione obbligatoria.** Recentemente riformata, l'istruzione obbligatoria è oggi estesa sino ai 15 anni.



PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI RICONOSCIMENTO DELLE LIBERTÀ

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Artt. 35-47.

Sono dedicati alla possibilità degli individui di realizzare la propria soddisfazione nel lavoro e i propri interessi nelle attività economiche.

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

> **Tutela del lavoro.** Una serie di norme sono dettate per la tutela fisica, economica e morale del lavoratore. Così, ad esempio, viene tutelato il lavoro delle donne e dei fanciulli e in particolare la lavoratrice madre, perché possa adempiere anche alla sua funzione familiare. Vengono stabilite norme per la previdenza e assistenza e per le assicurazioni obbligatorie. Viene affermato il principio del diritto di sciopero, della libertà dell'organizzazione e dell'attività sindacale.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

> **Diritto alla retribuzione.** Diritto al compenso di una prestazione di lavoro subordinato. La retribuzione minima, fissata dai contratti nazionali di lavoro, deve essere sufficiente a garantire un vita dignitosa al lavoratore e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro stesso.

> **Durata massima del lavoro.** Al fine di tutelare la salute del lavoratore, la durata massima della giornata lavorativa è fissata dalla legge a 8 ore giornaliere per un massimo di 40 ore settimanali. Il lavoratore ha inoltre il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali obbligatorie.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

> **Donna lavoratrice.** A lungo sfruttata in quanto considerata meno produttiva, oggi la donna gode delle stesse opportunità e degli stessi diritti dell'uomo anche in campo lavorativo. Per la sua particolare posizione all'interno della famiglia, la legge tutela la donna relativamente alla maternità per mezzo del congedo obbligatorio (due mesi prima e tre mesi dopo il parto) e della possibilità di godere di permessi per accudire il bambino (questi possono essere goduti alternativamente dal padre).

> **Lavoro dei minori.** Al fine di proteggere l'infanzia e l'adolescenza, la Costituzione stabilisce che lo Stato fissi con legge i limiti d'età, e le condizioni per il lavoro minorile (divieto di lavoro notturno, festivo e straordinario; divieto di lavori pericolosi, faticosi o dannosi per la salute). I minori, inoltre, a parità di lavoro, percepiscono la medesima retribuzione di un adulto.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

> **Assistenza sociale.** In applicazione del dovere di solidarietà, lo Stato è impegnato a garantire forme di assistenza alle persone inabili al lavoro per nascita, a seguito di infortunio e malattia, per sopraggiunti limiti d'età, o per disoccupazione involontaria. Si favorisce l'inserimento nel lavoro di inabili e minorati (assunzioni obbligatorie) e forme di assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori, per far fronte alle esigenze che sorgono da infortuni, malattie e vecchiaia (previdenza sociale).

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera (cfr. art. 18). Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

> **Libertà sindacale.** In Italia la legge garantisce la libertà sindacale e tutela la presenza nelle imprese dei rappresentanti dei sindacati.

> **Sindacato.** Libera associazione di lavoratori per la difesa dei propri interessi economici e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Il termine è usato anche per designare associazioni di categoria professionali e dei datori di lavoro. Compito rilevante dei sindacati è stipulare i contratti collettivi di categoria (insegnanti, metalmeccanici, edili, ecc.) nei quali sono stabilite le condizioni economiche e normative che devono essere garantite ai lavoratori di un settore produttivo.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

> **Sciopero.** Astensione collettiva dal lavoro, ammessa nei paesi democratici come mezzo di lotta sindacale. Il riconoscimento del diritto di sciopero è avvenuto di pari passo con il progredire della civiltà industriale, l'allargarsi dei conflitti fra prestatori d'opera e proprietari, la costituzione e lo sviluppo dei sindacati. La legge 146/90 ha introdotto la regolamentazione dello sciopero per i lavoratori dei servizi pubblici essenziali (sanità, comunicazione, istruzione, trasporti) che devono dare il preavviso e garantire la copertura minima del servizio, pena la precettazione (ordine del Presidente del Consiglio o del prefetto di presentarsi al lavoro).

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera (cfr. art. 43). Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

> **Libertà d'iniziativa economica.** Nel rispetto del pensiero liberale (che sostiene che l'uomo opera nella sfera economica solo per il proprio vantaggio personale) è riconosciuta la libertà d'impresa (costituire imprese per realizzare un profitto) a patto che questa si svolga senza arrecare danni alla collettività. In quest'ottica, molte sono le norme che vincolano le imprese, ad esempio quelle che impongono la dotazione di sistemi utili a prevenire gli infortuni, o l'uso di depuratori per limitare l'inquinamento delle acque, ecc.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

> **Proprietà.** Diritto reale, definito dal Codice Civile italiano come «il rapporto avente per contenuto, a favore del titolare, il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico». La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti

allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (cfr. artt. 44; 47 c. 2). La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

> **Funzione sociale della proprietà.** La Repubblica vigila affinché la proprietà abbia una funzione sociale, in pratica che sia utile alla società. Per questo motivo, alcuni limiti possono essere dettati per ragioni pubbliche come, ad esempio, quelle sottostanti l'espropriazione, in cui prevale sul diritto dei singoli il diritto della collettività.

> **Eredità.** Acquisto della proprietà per successione. Per un principio di equità sociale ed economica, lo Stato regola con legge l'equa distribuzione del patrimonio ereditario e la sua tassazione a vantaggio della collettività.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

> **Espropriazione.** Procedimento con il quale un pubblico potere sottrae beni alla proprietà dei privati in quanto necessari alla soddisfazione di un interesse pubblico. A fronte dell'esproprio è corrisposto al proprietario il giusto indennizzo, pari generalmente al valore del bene.

> **Nazionalizzazione di imprese.** Quando lo Stato ritiene che i monopoli privati possano andare contro l'interesse della collettività ha il diritto – secondo il dettato costituzionale – di espropriare tali imprese e creare la cosiddetta economia pubblica. Tale orientamento è stato alla base della nazionalizzazione negli anni '50-60 di imprese che fornivano servizi pubblici essenziali (trasporti, telecomunicazioni, ecc.) o fonti di energia (gas, elettricità).

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

> **Vincoli alla proprietà terriera.** Forme di particolare limitazione alla proprietà privata sono quelle che gravano sulla proprietà agricola in nome dell'interesse pubblico. Così, ad esempio, è vietato frazionare la terra sotto il limite

utile (minima unità colturale) a consentire il mantenimento di una famiglia. Altre norme dettano limiti al latifondo (grande estensione di terreno spesso incolto) abolendo il sistema della mezzadria che imponeva al lavoratore agricolo di dividere il profitto con il padrone della terra.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

> **Cooperativa.** Società di tipo mutualistico e non lucrativo il cui scopo consiste nel fornire beni, servizi od occasioni lavorative ai soci a condizioni migliori di quelle ordinarie, offerte cioè dal libero mercato. Lo Stato incoraggia questa forma di organizzazione economica in quanto rappresenta una modalità ulteriore di realizzare il primato sociale del lavoro, sancito nei principi fondamentali della Costituzione.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

> **Cogestione.** Modalità per far collaborare i lavoratori alla gestione dell'impresa e, quindi, consentire loro una partecipazione agli utili in aggiunta al proprio salario.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

> **Risparmio.** Parte di reddito non consumata. Il risparmio è considerato un valore per la collettività e, pertanto, incoraggiato e tutelato con apposite leggi.

> **Esercizio del credito.** Funzione propria della banca che raccoglie il risparmio monetario, concede il denaro a prestito e compie diverse operazioni finanziarie. La legge bancaria garantisce chi deposita i propri risparmi in banca.



PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI RICONOSCIMENTO DELLE LIBERTÀ

TITOLO VI RAPPORTI POLITICI

Artt. 48-54.

Individuano le modalità e gli strumenti per realizzare a pieno la democrazia attraverso la partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (cfr. artt. 56; 58; 71 c. 2; 138 c. 2). Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (cfr. XII c. 2; XIII c. 1).

> **Elettori.** Norme specifiche riguardano la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali. Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che hanno compiuto 18 anni d'età, per l'elezione dei deputati, e 25 anni per l'elezione dei senatori, e non siano incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale.

> **Il dovere del voto.** Votare è un diritto ma anche un dovere civico, cioè un dovere di cittadino; tale dovere è, però, privo di conseguenze giuridiche poiché non sono previste sanzioni per chi non lo osserva. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Con legge costituzionale (n. 1/2000) è stata istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (cfr. artt. 18; 98 c. 3; XII c. 1).

> **Partiti.** Associazioni volontarie di individui uniti da principi e interessi comuni, il cui fine è determinare l'indirizzo politico generale dello Stato. La funzione dei partiti politici consiste sia nell'azione di orientamento e di educazione politica degli elettori sia nel controllo dell'attività governativa.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

> **Petizione.** Strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di rivolgersi al Parlamento per chiedere l'approvazione di una legge che risponda a

particolari esigenze di pubblico interesse. Tale diritto può essere esercitato da una singola persona o da un gruppo di persone.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (cfr. artt. 56 c. 3; 58 c. 2; 84 c. 1; 97 c. 3; 104 c. 4; 106; XIII c. 1). A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

> **Ufficio pubblico.** Incarico di svolgere un pubblico servizio che può essere affidato a qualsiasi cittadino.

> **Cariche elettive.** Tutti i cittadini possono essere eletti purché in possesso dei seguenti requisiti: 18 anni per essere eletti rappresentanti del popolo nelle amministrazioni locali; 25 anni per la Camera dei deputati e 40 per il Senato.



Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

> **Servizio militare.** Obbligo imposto dalla Costituzione a cui vengono chiamati tutti i cittadini italiani di sesso maschile che abbiano compiuto i 18 anni di età. Con un'apposita legge di riforma, tuttavia, il servizio militare non è più obbligatorio, bensì volontario, e aperto anche alle donne.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

> **Sistema tributario.** Insieme degli strumenti e delle norme che stabiliscono con quali modalità i contribuenti (famiglie e imprese) devono versare i tributi allo Stato al fine di partecipare alle spese pubbliche.

> **Criterio di progressività.** Criterio in base al quale chi ha un reddito più alto paga in misura maggiore.

> **Contribuzione.** Parte della ricchezza privata prelevata dagli enti pubblici per sovvenzionare i servizi che erogano. Essa comprende le imposte, le tasse e i contributi. Le imposte a seconda che colpiscano manifestazioni immediate (attività industriali, commerciali, professionali in genere, patrimoni produttori di reddito, ecc.), oppure mediate (fabbricazione, dazi, monopoli e consumi in generale) sono dette dirette o indirette. Le principali imposte dirette sono: Irpef, sul reddito delle persone fisiche; Irpeg, sulle persone giuridiche; Irap, imposta regionale sulle attività produttive; Ici, imposta comunale sugli immobili. Tra le imposte indirette, importante è l'Iva (imposta sul valore aggiunto).

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

> **Dovere di fedeltà allo Stato.** Dovere di rispettare il sistema delle leggi indipendentemente dall'obbligo in esse contenute quanto, piuttosto, perché vi si aderisce con convinzione e lealtà. L'ordinamento italiano, tuttavia, riconosce l'obiezione di coscienza, cioè il rifiuto di osservare l'obbligo di una legge per motivi di carattere morale e religioso. Ciò è possibile però solo in due casi: per i giovani che devono prestare il servizio militare e per i medici che si rifiutano di praticare l'interruzione di gravidanza.



PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELLO STATO

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I - LE CAMERE

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune (cfr. art. 63 c. 2) dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione (cfr. artt. 83; 90 c. 2; 91; 104 c. 4; 135).

> **Parlamento.** Il Parlamento nasce come assemblea o adunanza pubblica adibita a consulti e delibere su problemi d'interesse comune. Negli Stati democratici, il Parlamento diventa l'organo dei rappresentanti del popolo eletti a suffragio universale. Nell'ordinamento giuridico italiano, il Parlamento è un organo bicamerale composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica che durano entrambe in carica cinque anni ed esercitano collettivamente le stesse funzioni. Il Parlamento non svolge funzioni solo, in base all'applicazione del principio della separazione dei poteri, di carattere legislativo; esso ha anche complesse funzioni di carattere politico, tanto da poter affermare che proprio dal Parlamento dipende l'indirizzo politico del paese.

> **Seduta comune.** La Camera e il Senato compiono generalmente i loro lavori separatamente; la Camera ha sede, in Roma, a palazzo di Montecitorio, il Senato a palazzo Madama. In alcune occasioni però il Parlamento lavora in «seduta comune»: in tali casi la sede è quella di Montecitorio e la presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente della Camera.

> **Casi di seduta comune.** Riguardano: l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica; la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri; l'elezione dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

> **Camera dei deputati.** Assemblea rappresentativa che, con il Senato della Repubblica, esercita il potere legislativo e di controllo politico e finanziario sull'operato del Governo. I suoi membri (attualmente 630, dodici dei quali eletti

nella circoscrizione Estero) sono eletti dai cittadini in possesso dei requisiti per essere elettori (18 anni di età) e che non sono incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto di voto. Per essere deputati occorre che il candidato sia cittadino italiano con diritto al voto e abbia compiuto i 25 anni.

> **Ripartizione seggi.** L'insieme delle norme e delle procedure che servono ad attribuire i seggi si definisce sistema elettorale. Il sistema elettorale in Italia è regolato da leggi ordinarie e per questo ha subito nel tempo delle modifiche; attualmente vige un sistema elettorale misto in base al quale il 75% dei seggi è assegnato con sistema maggioritario e il rimanente 25% è attribuito con sistema proporzionale. Per la Camera dei deputati il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni a ciascuna delle quali è attribuita una quota dei 618 deputati da eleggere; le circoscrizioni sono suddivise a loro volta in tanti collegi uninominali quanti sono i deputati da eleggere.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

> **Senato della Repubblica.** Una delle Camere da cui è costituito il Parlamento; di esso fanno parte senatori eletti e senatori a vita. I senatori eletti durano in carica cinque anni e sono in numero di 315.

> **Ripartizione seggi.** Ogni regione ha diritto ad almeno sette seggi ad eccezione del Molise (due seggi) e della Valle d'Aosta (uno); l'attribuzione dei seggi, fatto salvo il numero assegnato alla circoscrizione Estero, è proporzionale alla popolazione residente e per questo il territorio regionale è suddiviso in tanti collegi quanti sono i senatori da eleggere nella regione. Attualmente la legge elettorale prevede che 232 senatori vengano eletti con sistema maggioritario e i rimanenti con sistema proporzionale.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

> **Requisiti per eleggere i senatori.** Il Senato è eletto su base regionale dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

> **Requisiti per essere eletti senatori.** Possono essere candidati alla carica di senatore soltanto coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

> **Senatore di diritto e a vita.** Sono senatori di diritto e a vita tutti gli ex presidenti della Repubblica e cinque cittadini che il Presidente della Repubblica ha il potere di nominare per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni (cfr. art. 88). La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

> **Durata della legislatura.** È normalmente di 5 anni: un suo prolungamento è ipotizzabile solo in caso di guerra e per legge; una durata minore deve trovare valido motivo in cause gravissime, che non consentano all'assemblea o al Governo da essa espresso di legiferare e di governare (mancanza della maggioranza, stasi continuata del potere legislativo o esecutivo per ostruzionismo sistematico).



Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (cfr. art. 87 c. 3). Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

> **Indizione delle elezioni.** Il nuovo Parlamento deve essere eletto entro settanta giorni dallo scioglimento del precedente; in questo frattempo, per garantire al Parlamento la possibilità di continuare a deliberare (ed evitare il cosiddetto «vuoto di potere»), le Camere sciolte detengono i poteri (ad interim) sino alla riunione delle nuove.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti (cfr. art. 77 c. 2). Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

> **Riunione obbligatoria delle Camere.** La riunione obbligatoria delle Camere si ha il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Durante tutto l'anno i deputati sono convocati dai rispettivi presidenti in base al calendario dei lavori concordato dai diversi gruppi parlamentari.

> **Convocazione straordinaria delle Camere.** Su iniziativa del Presidente della Camera o del Presidente della Repubblica o della minoranza parlamentare è possibile convocare in via straordinaria una Camera del Parlamento. Tale ipotesi, sino ad oggi mai verificatasi, comporta l'automatica convocazione anche dell'altra Camera allo scopo di garantire il dibattito parlamentare (che, diversamente, potrebbe essere impedito dalla maggioranza che sostiene il Governo).

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune (cfr. art. 55 c. 2), il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

> **Presidenti delle Camere.** Nominati autonomamente da ogni Camera, i Presidenti sono investiti della direzione dei lavori parlamentari (preparazione del calendario dei lavori e dell'ordine degli argomenti del giorno da trattare; direzione del dibattito parlamentare; consulenza al Capo dello Stato in caso di scioglimento anticipato delle Camere).

> **Ufficio di presidenza.** Nominato autonomamente da ciascuna Camera, l'Ufficio di presidenza è composto da quattro vicepresidenti, otto segretari (a cui spettano i compiti delle operazioni di voto e della verbalizzazione dei lavori) e tre questori (responsabili dell'ordine, dei servizi e del personale).

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite (cfr. art. 55 c. 2) possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale (cfr. artt. 64; 73 c. 2; 79 c. 1; 83 c. 3; 90 c. 2). I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

> **Autonomia organizzativa.** Le Camere hanno piena autonomia nell'organizzazione della propria attività, tanto che adottano ognuna un proprio regolamento, cioè un complesso di norme interne volte a determinarne il funzionamento. Il regolamento deve essere approvato con il voto di almeno la metà più uno dei componenti della Camera (maggioranza assoluta).

> **Validità delle sedute.** Le sedute sono pubbliche (a meno che la stessa Camera non decida diversamente) e per essere valide devono svolgersi con la presenza della maggioranza dei componenti (numero legale) di ciascuna Camera.

> **Validità delle deliberazioni.** Le delibere (decisioni, provvedimenti, ecc.) devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti alle sedute. Per questioni di particolare interesse, la Costituzione prescrive una maggioranza diversa, come nel caso dell'approvazione di una legge costituzionale per la quale è richiesta la maggioranza dei due terzi (maggioranza qualificata).

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore (cfr. artt. 84 c. 2; 104 c. 7; 122 c. 2; 135 c. 6). Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

> **Casi di ineleggibilità.** Sono tali quelli che impediscono l'elezione a parlamentare come, ad esempio, la mancanza del requisito dell'età (25 anni per l'elezione a deputato e 40 per l'elezione a senatore) o il ricoprire funzioni e ruoli particolari (prefetto, capo di polizia, diplomatico, giudice della Corte costituzionale, ecc...).

> **Casi di incompatibilità.** Sono tali le attività che non si possono cumulare con quella di parlamentare come, ad esempio, l'essere contemporaneamente consigliere regionale, Presidente della Repubblica o ricoprire allo stesso tempo la carica di deputato e senatore. L'incompatibilità tra le cariche impone all'eletto di optare per una sola, garantendo così la necessaria imparzialità della funzione di parlamentare.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità (cfr. art. 65).

> **Giudizio dei titoli di ammissione.** A ciascuna Camera spetta la cosiddetta verifica dei poteri, cioè la verifica e convalida delle elezioni dei singoli parlamentari; tanto a fondamento della propria autonomia.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

> **Mandato parlamentare.** L'incarico di rappresentare il popolo in Parlamento a seguito di elezione. Mentre in passato era ammesso il cosiddetto mandato imperativo (per cui gli elettori, dando il voto a un candidato, lo vincolavano con ciò stesso a seguire strettamente la linea politica da essi impersonata), oggi la Costituzione italiana dichiara che il parlamentare può esercitare il suo mandato al di fuori di ogni vincolo. L'obiettivo è quello di garantire a ciascun parlamentare la libertà di operare nell'interesse di tutti i cittadini.

Art. 68.


I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. L'insindacabilità delle opinioni. Al fine di poter svolgere in piena autonomia la propria funzione, ciascun parlamentare può esprimere liberamente le proprie opinioni ed indirizzare il proprio voto senza incorrere in denunce.

> **Immunità penale.** Per evitare forme di persecuzione politica, i parlamentari godono dell'immunità penale che li garantisce da arresti, processi o limitazione della libertà se non dopo l'autorizzazione a procedere da parte della Camera cui appartengono (ad esclusione della flagranza di reato o dopo sentenza definitiva di condanna). Dal 1993 è possibile, invece, condurre indagini senza alcuna autorizzazione preventiva. Nel 2003, la legge n. 140 ha riaffermato la non processabilità delle cinque maggiori cariche istituzionali (Presidenti: della Repubblica, del Consiglio, del Senato, della Camera, della Corte costituzionale).

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

> **Indennità.** Somma di denaro che periodicamente è corrisposta al parlamentare per coprire sia le spese sostenute per svolgere la propria funzione sia i mancati guadagni derivanti dalla sospensione della propria attività professionale. Un tempo, la funzione di parlamentare veniva svolta solo da persone di ceto elevato e a «titolo d'onore» (da cui il nome di onorevoli). L'indennità è fissata dalla legge.



Sezione II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

> **Funzione legislativa.** Il potere di fare le leggi spetta al Parlamento che nell'ordinamento italiano è bicamerale. Ogni legge deve essere discussa e approvata da entrambe le Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo (cfr. art. 87 c. 4), a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale (cfr. artt. 99 c. 3; 121 c. 2). Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

> **Iniziativa legislativa.** È definita tale la predisposizione e presentazione di un progetto di legge a una delle due Camere. La Costituzione riconosce il diritto d'iniziativa legislativa al Governo, ai singoli membri del Parlamento, al corpo elettorale, ai Consigli regionali, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il progetto deve essere redatto in articoli e prima di passare alla discussione in aula deve superare un lungo iter.

> **Progetto redatto in articoli.** Il progetto deve essere redatto in articoli per poter essere analizzato, in fase di discussione, punto per punto e consentire gli eventuali emendamenti (modifiche, aggiunte, ecc.)

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale (cfr. art. 138) ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa (cfr. artt. 76; 79), di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (cfr. art. 80), di approvazione di bilanci e consuntivi (cfr. art. 81).

> **Commissioni delle Camere.** Organi delle Camere competenti per l'esercizio della funzione legislativa. Le commissioni della Camera dei deputati (divise per materia) sono 14 e durano in carica un anno finanziario; per il Senato sono 13 e restano in carica due anni.

> **Procedimenti per l'approvazione della legge.** Normalmente le commissioni agiscono con un esame preventivo di ogni progetto di legge per proporlo in seguito, con una relazione, all'esame dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Si dice in questo caso che la commissione opera in sede referente. La commissione può anche esaminare e approvare direttamente il disegno di legge (sede deliberante). In questo caso, però, la commissione deve essere composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. È possibile che il Governo, o un decimo della Camera, o un quinto dei membri della Commissione chiedano che il progetto di legge venga discusso dall'intera Assemblea. Qualora una Camera apporti delle modifiche (emendamenti) ad una proposta già approvata, questa deve ritornare alla prima Camera per una nuova discussione e approvazione. Proposta, discussione e approvazione sono le prime tre fasi dell'iter legislativo; a queste devono seguire la promulgazione della legge e la sua pubblicazione.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione (cfr. artt. 74; 87 c. 5; 138 c. 2). Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza (cfr. art. 72 c. 2), la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

> **Promulgazione.** Atto (decreto) con cui il Presidente della Repubblica dichiara formalmente valida, e quindi legge dello Stato, una proposta già discussa e approvata dalle Camere.

> **Pubblicazione.** La promulgazione non rende ancora efficace la legge, che per essere tale deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La pubblicazione consente a tutti i cittadini di conoscere il contenuto della legge che, pertanto, entra in vigore. Normalmente, il termine perché una legge sia obbligatoria è di 15 giorni dalla sua pubblicazione, ma tale periodo può essere abbreviato se espressamente previsto dalla legge stessa.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere (cfr. art. 87 c. 2) chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

> **Messaggio motivato.** Il Presidente non è tenuto alla promulgazione immediata della legge. Infatti la Costituzione gli riconosce un «potere di rinvio alle Camere» quando ravvisi irregolarità formali o elementi di incostituzionalità; o anche in caso di valutazione negativa della opportunità della legge stessa può chiedere, con un messaggio motivato alle Camere, una nuova deliberazione. Tuttavia, se le Camere approvano nuovamente la legge, il Capo dello Stato non può rifiutarne ulteriormente la promulgazione.

Art. 75.

È indetto referendum popolare (cfr. art. 87 c. 6) per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge (cfr. artt. 76; 77), quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio (cfr. art. 81), di amnistia e di indulto (cfr. art. 79), di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (cfr. art. 80). Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

> **Referendum.** Strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di esprimere la propria opinione su una legge ai fini della sua abrogazione (cancellazione) totale o parziale dall'ordinamento. La richiesta di referendum abrogativo può essere avanzata dagli elettori (almeno 500.000, previa raccolta di firme la cui validità è controllata dalla Corte di Cassazione) o da cinque Consigli regionali. Prima di essere indetto, il referendum deve essere dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale.

> **Casi di esclusione.** Il referendum non è ammissibile per tutte le leggi tributarie o di bilancio dello Stato, per quelle che riguardano casi di amnistia e indulto e per la ratifica dei trattati internazionali.

> **Validità del referendum.** Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà del corpo elettorale.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato (cfr. art. 72 c. 4) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

> **Delega.** Atto attraverso il quale un organo, titolare di una potestà, legislativa o amministrativa, ne cede temporaneamente l'esercizio a un altro organo.

> **Delega legislativa.** Provvedimento con il quale il Parlamento attribuisce al Governo la potestà di emanare atti aventi forza di legge (decreti legislativi o leggi delegate), determinandone però le linee guida. Quindi, se il Governo emana i decreti delegati al di fuori del tempo stabilito, o dell'oggetto previsto, o senza

rispettare i criteri e i principi direttivi indicati dalle Camere nelle leggi delega, i relativi decreti delegati saranno viziati e potrebbero essere impugnati davanti alla Corte costituzionale. La delega viene solitamente conferita al Governo per leggi piuttosto complesse sotto il profilo tecnico (es. il Codice della strada).

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere (cfr. art. 76), emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (cfr. artt. 61 c. 2; 62 c. 2). I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

> **Casi straordinari.** In casi straordinari, determinati da situazioni di urgenza e necessità, è possibile che il Governo senza alcuna delega legislativa emani provvedimenti normativi (decreti-legge) la cui validità deve essere confermata dal Parlamento con apposita legge di conversione entro 60 giorni. La mancata conversione in legge di tali provvedimenti, infatti, ne fa perdere l'efficacia sin dall'inizio, come se la norma non sia mai esistita.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra (cfr. art. 87 c. 9) e conferiscono al Governo i poteri necessari.

> **Stato di guerra.** Un eventuale stato di guerra deve essere deciso dal Parlamento che, a causa della situazione di emergenza del paese, può delegare al Governo i poteri necessari per farvi fronte, senza che vengano mai meno le libertà costituzionali e i diritti fondamentali di tutti gli uomini. Lo stato di guerra deve essere dichiarato dal Capo dello Stato.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale (cfr. art. 75 c. 2). La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

> **Amnistia.** Provvedimento di clemenza a carattere generale, con il quale lo Stato rinuncia all'applicazione della pena, estinguendo alcuni reati.

> **Indulto.** Perdono di carattere generale con provvedimento legislativo, che, diversamente dall'amnistia, non estingue il reato, ma opera soltanto sulla pena principale, condonandola tutta o in parte.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali (cfr. art. 87 c. 8) che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (cfr. artt. 72 c. 4; 75 c. 2).

> **Trattati internazionali.** Accordi, tra due o più Stati, da cui sorgono diritti e doveri. Il trattato è il principale meccanismo giuridico di creazione delle norme internazionali (diritto internazionale) la cui efficacia è limitata agli Stati contraenti. La norma di diritto internazionale si distingue per l'assenza di un carattere tipico della norma giuridica, quello dell'imperatività o coattività: manca, infatti, un organo sovranazionale dotato di tale potere da imporre a qualsiasi Stato il rispetto della norma. I trattati devono essere approvati dal Parlamento che delegherà il Capo dello Stato a ratificarli.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (cfr. artt. 72 c. 4; 75 c. 2; 100). L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

> **Bilancio.** Documento contabile di un ente, che ne rispecchia la situazione patrimoniale contrapponendo le attività alle passività.

> **Bilancio dello Stato.** Documento in cui vengono esposte le entrate e le spese relative a un determinato anno finanziario in fase preventiva (bilancio propriamente detto) e in fase consuntiva (rendiconto generale). Per bilancio preventivo deve intendersi il prospetto ove vengono iscritte le entrate e le uscite che si prevedono all'inizio dell'anno finanziario. Il rendiconto consuntivo è il documento che rispecchia invece l'andamento finanziario dell'ente pubblico o dello Stato nell'anno finanziario trascorso.

> **Legge di approvazione del bilancio.** Legge con la quale il Parlamento esercita il controllo sull'operato del Governo; presenta un carattere formale in quanto non può introdurre nuove norme tributarie o altre che comportino delle spese e, per questo, ogni anno viene approvata una legge finanziaria con cui operare modifiche al bilancio.

> **Copertura finanziaria.** La Costituzione impone che le leggi che introducono nuove spese indichino anche i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

> **Commissioni d'inchiesta.** Commissioni costituite da ciascuna Camera o da entrambe per indagare su argomenti, fatti, situazioni di particolare importanza per la vita del paese (materie di pubblico interesse). Tale compito rientra nella funzione di controllo del Parlamento che, per questo, può assumere gli stessi poteri di indagine, ma anche gli stessi limiti di attività, della magistratura.



PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELLO STATO

TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri (cfr. artt. 55 c. 2; 85). All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione (cfr. art. 85 c. 2) eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

> **Presidente della Repubblica.** Capo dello Stato e garante dell'unità nazionale, il Presidente della Repubblica, al fine di rimanere al di sopra delle parti politiche, non entra in nessun modo a far parte dell'esecutivo, ma si limita a controllare che l'ordinamento statale funzioni regolarmente e che sia garantita la democrazia voluta nella Costituzione.

> **Elezione del Presidente.** L'elezione avviene a opera del Parlamento riunito in seduta comune; vi partecipano anche tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Per l'elezione, che avviene a scrutinio segreto, occorre una maggioranza di due terzi dell'assemblea; solo dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta; questo perché abbia il consenso di un ampio schieramento politico.



Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

> **Eleggibilità del Presidente della Repubblica.** Alla carica di Presidente della Repubblica può essere eletto ogni cittadino (uomo o donna), che abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'incarico di Presidente della Repubblica esclude l'assunzione contemporanea di ogni altro ufficio o carica.

> **Dotazione del Presidente.** Il Capo dello Stato riceve un assegno e una dotazione (palazzo ufficiale, residenza, mezzi di trasporto, alcuni immobili in diverse regioni d'Italia). Residenza abituale del Capo dello Stato sono il palazzo del Quirinale a Roma e la tenuta di Castel Porziano. Coadiuvano il Presidente, nell'assolvimento dei suoi compiti, uffici e servizi alle dipendenze del Segretario generale della presidenza della Repubblica. Compone la guardia presidenziale un corpo armato di carabinieri, i corazzieri.



Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati (cfr. art. 63 c. 2)

convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali (cfr. art. 83 c. 2), per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove (cfr. art. 61 c. 1). Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

> **Durata in carica.** La carica di Presidente della Repubblica dura sette anni, per garantire non solo la stabilità all'incarico ma anche per rendere libero il Capo dello Stato dal Parlamento che lo ha eletto (quest'ultimo, infatti, dura in carica cinque anni). Dopo la scadenza del suo mandato (se non è rieletto), il Presidente della Repubblica è di diritto senatore a vita.

> **Rielezione del Presidente.** Nella maggioranza dei casi, un mese prima della scadenza del mandato presidenziale è convocato il Parlamento per una nuova elezione. Rappresenta un'eccezione a tale procedura il caso di imminenza delle elezioni del Parlamento (al massimo tre mesi) che costringe a rimandare l'elezione del Capo dello Stato a quindici giorni dopo l'insediamento delle nuove Camere.



Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati (cfr. art. 63 c. 2) indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione (cfr. art. 85 c. 3).

> **Impedimento temporaneo.** Qualora un impedimento temporaneo non consenta al Presidente della Repubblica l'esercizio delle sue funzioni, queste sono assunte per supplenza dal Presidente del Senato.

> **Impedimento permanente.** Qualora l'impedimento sia permanente (malattia incurabile, dimissioni prima della scadenza del termine, morte), il Presidente del Senato convoca entro quindici giorni il Parlamento per l'elezione del nuovo Capo dello Stato.



Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere (cfr. art. 74 c. 1). Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (cfr. art. 61 c. 1). Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (cfr. art. 71 c. 1). Promulga le leggi (cfr. artt. 73; 74; 138 c. 2) ed emana i decreti aventi valore di legge (cfr. artt. 76; 77) e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (cfr. artt. 75; 138 c. 2).

Nomina, nei casi indicati dalla legge, funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (cfr. art. 80). Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (cfr. art. 78). Presiede il Consiglio superiore della magistratura (cfr. art. 104 c. 2). Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

> **Ruolo e poteri del Presidente della Repubblica.** Il Presidente della Repubblica in quanto Capo dello Stato rappresenta l'unità del paese e, in tale veste, svolge una funzione di coordinatore dei poteri fondamentali dello Stato. La funzione di rappresentante dell'unità d'Italia non conferisce al Presidente della Repubblica poteri costituzionali diretti, ma gli consente di intervenire indirettamente in alcune funzioni. In quest'ottica, egli promulga le leggi, ma solo dopo che queste sono state approvate dal Parlamento; è però nelle sue competenze rinviare una legge al Parlamento, prima di apporvi la sua firma, accompagnandola con un messaggio che ne spieghi i motivi; non può però opporsi nuovamente alla firma qualora il Parlamento approvi il testo precedente.

Inoltre, il Presidente della Repubblica:

- autorizza il Governo a presentare disegni di legge;
- emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;
- invia comunicazioni alle Camere;
- indice il referendum;
- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;
- ha il comando delle forze armate;
- presiede il Consiglio di difesa e il Consiglio superiore della magistratura;
- concede la grazia ai condannati e può commutare le pene;
- può conferire onorificenze.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

> **Scioglimento delle Camere.** Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere prima della fine naturale della legislatura (cinque anni) qualora sussistano gravi motivi: insanabile conflitto tra le Camere; dissidio politico tra Camere e paese in esse rappresentato; impossibilità di formare una maggioranza stabile. Al fine di garantire un rapporto corretto con il Parlamento, il Capo dello Stato ha l'obbligo di consultare i Presidenti delle due Camere e di non esercitare tale potere negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco), salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo (cfr. artt. 76; 77) e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

> **Irresponsabilità politica.** Il Presidente della Repubblica, in quanto coordinatore dei diversi organi dello Stato, non può essere da questi condizionato e, per tale ragione, ogni atto emanato nell'esercizio delle sue funzioni (promulgazione di leggi, emanazione di decreti, ecc.) deve essere controfirmato da un ministro (o dal Presidente del Consiglio) su cui ne ricade la responsabilità.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune (cfr. art. 55 c. 2) a maggioranza assoluta dei suoi membri (cfr. artt. 134; 135 c. 7).

> **Messa in stato d'accusa.** I soli reati di cui il Presidente della Repubblica possa rendersi colpevole sono: alto tradimento e attentato alla Costituzione, tentando di sovvertire l'ordinamento di cui è il principale garante. In questi casi l'accusa parte dal Parlamento (che deve pronunciarsi in seduta comune e a maggioranza assoluta), mentre il giudice naturale è la Corte costituzionale (rafforzata da sedici giudici sorteggiati fra cittadini che presentino i requisiti necessari all'eleggibilità a senatori).

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune (cfr. art. 55 c. 2).

> **Giuramento del Presidente della Repubblica.** Il giuramento rappresenta una promessa solenne con il quale il Capo dello Stato s'impegna a essere fedele alla Repubblica osservandone la Costituzione. Tale giuramento rappresenta il presupposto giuridico per l'eventuale accusa di tradimento.



PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELLO STATO

TITOLO III IL GOVERNO

Sezione I - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 92.


Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

> **Governo.** Organo costituzionale al vertice del complesso di organi che costituiscono il potere esecutivo. Al Governo spetta il compito di dare esecuzione e applicazione alle leggi approvate dal Parlamento, determinando i provvedimenti necessari.

> **Composizione del Governo.** Il Governo è un organo complesso, in quanto è costituito al suo interno da più organi individuali e da un organo collegiale. Infatti, è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

> **Procedura di formazione del Governo.** La procedura prevede che il Presidente del Consiglio incaricato di formare il Governo accetti con riserva l'incarico. La riserva ha lo scopo di consentirgli di verificare politicamente la concreta possibilità di formare il proprio governo. Solo dopo tale verifica, infatti, il Presidente incaricato scioglierà la riserva e comunicherà la lista dei ministri da nominare. Il Capo dello Stato nomina il Presidente del Consiglio e i ministri da quest'ultimo scelti.

> **Organi non necessari del Governo.** Accanto agli organi citati, vanno menzionati anche gli organi che unitamente ai primi costituiscono il governo in senso lato: il vicepresidente del Consiglio, i ministri senza portafoglio, i sottosegretari di Stato, il Consiglio di gabinetto, i comitati interministeriali e i commissari straordinari del Governo.



Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

> **Giuramento.** Atto solenne con il quale il Presidente del Consiglio e i ministri s'impegnano a essere fedeli alla Repubblica osservandone la Costituzione.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

> **Fiducia.** Dopo la nomina e prima di operare, il Governo deve presentare il proprio programma alle Camere e ottenere il voto di fiducia di entrambe; la fiducia non deve mai venir meno durante l'intera legislatura. Il voto contrario del Parlamento su un provvedimento governativo non deve intendersi come espressione di sfiducia.

> **Mozione di sfiducia.** Un'eventuale mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia apre la crisi di Governo.

> **Obbligo di dimissioni.** Le dimissioni del Governo diventano obbligatorie su esplicita mozione di sfiducia da parte del Parlamento.

> **Altri casi di dimissioni.** A solo titolo di correttezza il Governo si dimette in occasione dell'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica. La prassi contempla anche il caso di dimissioni del Governo quando venga meno l'intesa fra le diverse forze politiche che compongono il Consiglio di gabinetto (comitato più ristretto di ministri). Non cade necessariamente il Governo quando si dimette un ministro; è più probabile, infatti, che si provveda alla sua sostituzione (rimpasto).

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri (cfr. art. 89). La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri (cfr. art. 97 c. 1).

> **Poteri del Presidente del Consiglio.** Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e per questo promuove e coordina l'attività dei ministri secondo l'indirizzo politico e amministrativo adottato.

> **Responsabilità dei ministri.** I ministri hanno piena responsabilità politica e giuridica degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni e sono responsabili anche dell'operato dei loro subalterni. La responsabilità politica comporta l'obbligo delle dimissioni quando viene meno la fiducia del Parlamento; la responsabilità civile obbliga i ministri a risarcire i danni causati quando la loro attività risulti dolosa o colposa. I ministri sono collegialmente responsabili degli atti del Consiglio dei ministri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

> **Responsabilità penale dei ministri.** Per i reati commessi nell'esercizio del loro ufficio i ministri (in carica o già dimessi) sono giudicati, secondo le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1/89, dalla magistratura ordinaria (in precedenza competente era la Corte costituzionale) previa autorizzazione della Camera di cui il ministro fa parte o, in caso di ministro non parlamentare, del Senato. Per i reati comuni i ministri sono sottoposti al giudizio della magistratura come qualsiasi cittadino; se parlamentari, godono però delle immunità a questi concesse. In caso di concorso, nel reato di alto tradimento o attentato alla Costituzione, con il Presidente della Repubblica sono giudicati secondo il procedimento previsto per quest'ultimo.



Sezione II - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge (cfr. art. 95 c. 3), in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari (cfr. art. 28). Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge (cfr. art. 51 c. 1).

> **Pubblici uffici.** Sono tali gli organi e gli enti preposti alla realizzazione degli obiettivi individuati in sede politica e legislativa da Parlamento e Governo (pubblica amministrazione).

> **Buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.** Le garanzie finalizzate a realizzare l'efficienza e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica sono: il principio di legalità (secondo cui l'organizzazione della pubblica amministrazione è stabilita dalla legge); le modalità di reclutamento dei funzionari pubblici (mediante pubblico concorso, cioè una selezione, per accertare preparazione e idoneità, cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti).

> **Responsabilità dei funzionari.** I funzionari e i dipendenti dello Stato rispondono direttamente dei reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (cfr. art. 49).

> **Pubblici impiegati.** Il fine dell'attività dei dipendenti dello Stato è la soddisfazione degli interessi del Paese.

> **Possibilità di limitare la libertà di associazione politica.** Per la delicatezza di alcuni compiti istituzionali svolti da alcuni dipendenti pubblici come magistrati, poliziotti, militari, ecc. è possibile vietare loro il coinvolgimento attivo in partiti politici.

Sezione III - GLI ORGANI AUSILIARI

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa (cfr. art. 71 c. 1) e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

> **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.** Organo di consulenza delle Camere e del Governo, il Cnel fornisce pareri e compie analisi su richiesta del Parlamento, del Governo, delle Regioni. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale.

> **Composizione del Cnel.** Il Cnel è stato istituito nel 1957. Con la legge n. 936 del 1986, è stata rinnovata la disciplina relativa alla sua composizione ed alle sue attribuzioni; è composto da centoundici consiglieri: dodici esperti, scelti fra qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica; novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato. Il Consiglio ha una durata di 5 anni. Il Presidente è nominato, al di fuori dei componenti, con Decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato (cfr. art. 103 c. 1) è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti (cfr. art. 103 c. 2) esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito (cfr. art. 81 c. 1). La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo (cfr. art. 108 c. 2).

> **Consiglio di Stato.** Composto da magistrati, il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La sua organizzazione prevede sei sezioni di cui tre sono abilitate a fornire pareri a Governo, ministri e Regioni e le altre tre giudicano in appello le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali.

> **Corte dei conti.** Composta da magistrati, è l'organo chiamato ad esercitare il controllo sulle spese dello Stato e degli altri enti pubblici. In questa funzione, la Corte dei conti può annullare, completamente o in parte, gli atti della pubblica amministrazione o condannare i funzionari pubblici a risarcire eventuali danni alla stessa pubblica amministrazione.



PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELLO STATO

TITOLO VI

LA MAGISTRATURA

Sezione I - ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

> **Giustizia.** Il potere di amministrare giustizia è esercitato dallo Stato in nome del popolo. L'insieme degli organi che esercitano l'attività della giustizia (potere giurisdizionale) è la magistratura.

> **Giudice.** Organo titolare dell'amministrazione della giustizia, il giudice è colui che, individualmente o in collegio, svolge la funzione giurisdizionale attraverso un processo (civile, penale o amministrativo) che termina con una decisione (sentenza) che ha forza giuridica (vincolante per le parti). Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza il giudice è soggetto solo alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (cfr. art. 108). Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali (cfr. art. 25 c. 1). Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (cfr. VI). La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

> **Magistratura ordinaria.** Spetta alla legge il compito di regolare l'accesso alla carriera, le competenze e la composizione degli organi che amministrano la giustizia. La magistratura ordinaria si distingue in civile (per la tutela dei diritti che nascono da rapporti privati) e penale (che realizza l'interesse dello Stato e punisce i reati). La magistratura speciale si distingue in amministrativa (per la difesa dei cittadini da atti illegittimi della pubblica amministrazione); militare (per i reati militari); costituzionale (per la verifica della costituzionalità delle leggi).

> **Giudici straordinari o giudici speciali.** È vietata la costituzione di giudici straordinari (creati per singoli casi) o giudici speciali (che seguano procedure speciali).

> **Partecipazione diretta del popolo.** Il popolo può partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia (giudici popolari) solo nella Corte d'Assise e nella Corte d'Assise d'Appello (organi di giurisdizione penale competenti per i reati più gravi).

Art. 103.

Il Consiglio di Stato (cfr. art. 100 c. 1) e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (cfr. artt. 24 c. 1; 111 c. 3; 113; 125 c. 2).

La Corte dei conti (cfr. art. 100 c. 2) ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (cfr. art. 113 c. 3). I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate (cfr. artt. 111 c. 2; VI c. 2).

> **Giustizia amministrativa.** Si parla di giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunali amministrativi regionali) quando la magistratura esercita la propria funzione nell'ambito amministrativo esclusivo e in tema di interessi legittimi. Nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione è interesse legittimo l'interesse del privato, riconosciuto e tutelato indirettamente dall'ordinamento in conseguenza della tutela di un interesse pubblico (es. il ricorso per un esproprio fatto al di fuori dei casi previsti dalla legge). Diversamente, il diritto soggettivo è un interesse direttamente protetto dall'ordinamento giuridico che, se lesa, prevede il ricorso alla giustizia civile o penale (es. il furto di un oggetto, la violazione della proprietà, ecc.).

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura (cfr. artt. 105; 106 c. 3; 107 c. 1) è presieduto dal Presidente della Repubblica (cfr. art. 87 c. 10). Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune (cfr. art. 55 c. 2) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

> **Ordine autonomo e indipendente.** La magistratura, in quanto ordine autonomo e indipendente dagli altri poteri dello Stato, è governata dal Consiglio superiore della magistratura (Csm).

> **Composizione del Csm.** Presieduto dal Capo dello Stato, il Csm è composto dal primo Presidente e dal Procuratore generale della Corte di cassazione (massimo organo della struttura giudiziaria). Sono inoltre presenti membri elettivi di cui: – 14 eletti tra i magistrati ordinari dagli stessi magistrati; – 7 scelti, tra professori universitari e avvocati con almeno 15 anni di servizio, dal Parlamento in seduta comune. Per i membri elettivi, che durano in carica quattro anni, non è possibile una immediata rielezione.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (cfr. artt. 106; 107).

> **Attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura.** Il Csm è un organo di autogoverno che decide della disciplina, della carriera e dei trasferimenti dei magistrati. In tal modo si è inteso garantire la magistratura dagli altri poteri dello Stato.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario (cfr. art. 108) può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

> **Nomine dei magistrati.** In quanto pubblico dipendente, generalmente per diventare magistrato occorre superare l'apposito concorso bandito dal ministro di Grazia e Giustizia. In alcuni casi (quali, per esempio, il giudizio su controversie di valore limitato) la funzione giurisdizionale può essere affidata a giudici onorari, cioè a magistrati non di carriera (es. giudici di pace).

> **Nomina dei consiglieri di cassazione.** I consiglieri della Corte di cassazione (massimo organo della struttura giudiziaria competente a decidere sui ricorsi contro le sentenze sospettate di violazione di legge) possono essere scelti direttamente dal Csm tra personalità del mondo giuridico (professori universitari e avvocati di comprovata esperienza).

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

> **Inamovibilità dei giudici.** Al fine di ribadire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, i giudici non possono essere trasferiti o dispensati dalle loro funzioni e incarichi se non per atto motivato del Csm o in seguito ad una loro espressa richiesta.

> **Azione disciplinare.** L'azione può essere promossa dal ministro di Grazia e Giustizia, ma la decisione spetta solo al Csm. Il Ministero, infatti, è competente

solo dell'organizzazione della struttura giudiziaria (Tribunali) e del personale ausiliario ad essa assegnato.

> **Diversità di funzioni.** I magistrati si distinguono fra loro soltanto per la diversità di funzioni e competenza (giudici di Tribunale, giudici di Corte d'Appello, giudici di Corte d'Assise, giudici di Cassazione), ma godono di pari dignità indipendentemente dai compiti svolti.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge (cfr. VII c. 1). La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (cfr. art. 100 c. 3), del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia (cfr. art. 102 cc. 2-3).

> **Ordinamento giudiziario.** A garanzia ulteriore dell'indipendenza della giustizia e dell'azione dei giudici, tutte le regole relative all'ordinamento giudiziario possono essere stabilite solo con legge, decise cioè dal Parlamento in quanto rappresentante della volontà popolare (riserva di legge).

> **Indipendenza dei giudici speciali.** A causa della particolare situazione in cui i giudici delle giurisdizioni speciali (Corte dei conti, Consiglio di Stato, Tar, ecc.) si trovano ad operare (ossia a stretto contatto con il potere esecutivo), è sottolineata la loro indipendenza.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

> **Polizia giudiziaria.** I giudici, a garanzia della loro autonomia di giudizio, hanno a disposizione un organo di polizia, quella giudiziaria, cui affidare le loro indagini e far eseguire i provvedimenti presi nel corso di un processo. La polizia giudiziaria è istituita presso ogni Tribunale ed è composta da personale della polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dagli agenti di custodia e dai Vigili urbani.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia (cfr. art. 107 c. 2) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

> **Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.** È il ministro di Grazia e Giustizia (detto Guardasigilli) responsabile dell'organizzazione della struttura giudiziaria (Tribunali) e del personale ausiliario ad essa assegnato; allo stesso ministro spetta anche l'amministrazione delle carceri.

Sezione II - NORME SULLA GIURISDIZIONE

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (cfr. artt. 13 c. 2; 14 c. 2; 15 c. 2; 21 c. 3). Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale (cfr. art. 13), pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge (cfr. art. 137 c. 3). Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra (cfr. artt. 103 c. 2; VI c. 2). Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. art. 103 cc. 1-2).

> **Giusto processo.** Con legge costituzionale 23-11-1999, n. 2, sono inseriti nell'articolo i principi del giusto processo: il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice imparziale; la durata ragionevole; l'informazione celere e riservata alla persona accusata; l'assistenza di un interprete per chi non comprende la lingua italiana.

> **Motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.** Al fine di evitare abusi e consentire la conoscenza delle ragioni giuridiche alla base di un provvedimento giudiziario, è fatto obbligo al giudice di fornirne la motivazione, cioè l'indicazione dei fatti accertati e le norme di legge di riferimento alla base della decisione. La conoscenza della motivazione consente anche l'eventuale possibilità di ricorrere in appello presso l'apposito tribunale per la richiesta di riesame della questione.

> **Ricorso in Cassazione.** La Corte di cassazione è l'organo giudiziario competente ad accogliere il ricorso avverso una sentenza sospettata di vizio di legittimità (violazione di legge).

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

> **Obbligatorietà dell'azione penale.** Quando il pubblico ministero (p.m.) ha notizia di un reato deve obbligatoriamente iniziare l'azione penale per l'accertamento del reato e del responsabile. La procedura prevede che il p.m. invii ai sospettati un avviso di garanzia con il quale li informa di indagare sul loro conto e, quindi, inizia la raccolta di prove a carico.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (cfr. artt. 24 c. 1; 103 cc.1-2; 125 c. 2). Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

> **Tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.** Nel rispetto dei principi che caratterizzano uno Stato di diritto, contro gli atti compiuti dagli organi dell'amministrazione statale è possibile ricorrere gerarchicamente (al superiore gerarchico dell'autorità che ha emesso l'atto) o dinanzi al giudice ordinario (per la difesa di un diritto soggettivo) e al giudice amministrativo (per la difesa di un interesse legittimo).



PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELLO STATO

TITOLO V

LE REGIONI LE PROVINCE I COMUNI

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (cfr. art. 131) e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

> **Suddivisione del territorio nazionale.** Nel 2001, la legge costituzionale n. 3 è intervenuta a modificare il Titolo V della Costituzione. Tale provvedimento ha conferito maggiore autonomia agli enti locali territoriali. Tra gli aspetti più importanti l'inserimento della città metropolitana tra gli enti territoriali in cui risulta articolato lo Stato. L'obiettivo generale è quello di affidare agli enti più vicini alle esigenze dei cittadini le decisioni che riguardano la loro vita. Tali enti godono di autonomia politica, normativa, statutaria, amministrativa e finanziaria.

Art. 115.

Abrogato.

Art. 116.

Il Friuli Venezia Giulia (cfr. X), la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

> **Regioni con forme e condizioni particolari di autonomia (Regioni a statuto speciale).** Sono tali le Regioni di confine (dove significativa è la presenza di minoranze etniche) e quelle insulari a cui, per esigenze particolari, è riconosciuta una maggiore autonomia dal potere centrale dello Stato. Tale autonomia consente loro di emanare leggi indipendentemente da quelle dello Stato italiano, ma nel rispetto della Costituzione.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato (cfr. artt. 70 e sgg.) e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;

armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (cfr. art. 3). La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

> **Legislazione esclusiva.** La riforma del 2001 ha accresciuto notevolmente le competenze legislative delle Regioni. Ribaltando la precedente logica di suddivisione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, l'art. 117 ora riconosce alle Regioni il potere di emanare atti aventi forza di legge in tutte quelle materie che non risultano espressamente riservate alla competenza dello Stato. In particolare, il nuovo testo individua una competenza esclusiva dello Stato per tutte quelle materie, tassativamente indicate, nelle quali si rende necessaria una regolamentazione unitaria. Tali ambiti sono circoscritti ai settori tradizionalmente collegati all'esercizio della sovranità (difesa, ordine pubblico, giustizia, ecc.).

> **Legislazione concorrente.** La riformulazione dell'art. 117 individua anche una competenza legislativa concorrente in molte materie relative ai più importanti ambiti della vita sociale: dalla salute all'istruzione, ai trasporti, ecc. La competenza concorrente comporta l'intervento dello Stato attraverso delle leggi quadro (il cui scopo è quello di fissare dei principi generali) mentre alle Regioni è lasciato il compito di intervenire con leggi proprie che, nel rispetto dei principi generali fissati dallo Stato, realizzano i propri orientamenti politici nel rispetto delle esigenze locali.

> **Potestà legislativa delle Regioni nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.** Con questa formula, il nuovo art. 117 riconosce una competenza legislativa esclusiva delle Regioni in tutte quelle materie non espressamente riservate allo Stato o alla competenza concorrente. In tutti questi ambiti, pertanto, le Regioni possono avere regimi di governo molto diversi, non essendo tenute al rispetto di alcun principio generale fissato da leggi dello Stato.

> **Intese della Regione.** Il graduale trasferimento delle funzioni dallo Stato alle autonomie territoriali determina l'esigenza di creare dei meccanismi di raccordo e cooperazione tra i diversi livelli di governo. Tale esigenza ha portato alla nascita di cosiddette Conferenze permanenti (Conferenza Stato-Regioni; Conferenza Stato-Città e Autonomie locali; Consiglio delle Autonomie locali, ecc.), sede di incontro per definire le linee politico-amministrative e le scelte comuni.



Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le



La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

> **Principio di sussidiarietà.** In base a tale principio, le competenze e le funzioni amministrative spettano alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini mentre i compiti, che per loro natura non possono essere svolti localmente, sono riservati alle strutture amministrative dello Stato. Inoltre, in base al principio dell'adeguatezza, l'amministrazione cui siano conferiti i compiti deve possedere un'organizzazione adeguata a garantirne l'esercizio; per questo è prevista la possibilità che, qualora per lo svolgimento di particolari attività sia necessario il ricorso a strutture amministrative più ampie, la Regione e lo Stato possano avocare a sé tali funzioni.

> **Forme di coordinamento.** Il graduale trasferimento delle funzioni dallo Stato alle autonomie territoriali determina l'esigenza di operare un raccordo tra i diversi livelli di governo che, al momento, è all'origine delle cosiddette Conferenze permanenti (Conferenza Stato-Regioni; Conferenza Stato-Città e Autonomie locali; Consiglio delle Autonomie locali, ecc.), sede di incontro per definire le linee politico-amministrative e le scelte comuni e occasione per correggere eventuali contrasti di interesse tra centro e Periferia.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione (cfr. art. 53 c. 2) e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

> **Autonomia finanziaria.** Le Regioni, per far fronte alle spese per le esigenze dei propri territori, hanno delle proprie entrate, che, in parte, derivano da trasferimenti statali (es. finanziamento per il fondo sanitario) e, in parte, da un autonomo potere tributario (es. tasse automobilistiche).

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (cfr. art. 16 c. 1), né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

> **Divieto di istituire dazi e o altre forme di limitazione alla circolazione di merci e persone.** Essendo lo Stato italiano uno e indivisibile, le Regioni non possono intendere la propria autonomia finanziaria come potere di istituire dazi e barriere doganali che limitino la libera circolazione delle persone e delle merci a rischio di compromettere l'unità economica del paese e il suo sviluppo.

> **Principio di sussidiarietà.** Tale principio comporta che le competenze e le funzioni amministrative siano attribuite alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini mentre i compiti, che per loro natura non possono essere svolti localmente, sono riservati alle strutture amministrative dello Stato.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione (cfr. artt. 75 c. 1; 83 c. 2; 122 c. 5; 123 c. 2; 132; 138 c. 2) e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (cfr. art. 71 c. 1). La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (cfr. art. 118 c. 2), conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

> **Funzioni del Consiglio regionale.** Le funzioni legislative, nonché quella di indirizzo politico e amministrativo sono affidate al Consiglio regionale che è anche l'organo cui compete l'iniziativa legislativa. Con la riforma operata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, la potestà regolamentare, prima spettante al Consiglio, è trasferita alla Giunta.

> **Funzioni della Giunta regionale.** In quanto organo esecutivo, la Giunta deve provvedere ad eseguire le leggi e le delibere del Consiglio regionale; amministrare il patrimonio della Regione; predisporre il bilancio regionale.

> **Funzioni del Presidente della Giunta regionale.** Il Presidente della Regione (organo chiamato a rappresentarla) coordina l'attività degli assessorati assicurando l'unità d'indirizzo politico e amministrativo della Regione.

Art. 122.

Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (cfr. artt. 84 c.2; 104 c.7; 135 c.6) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

> **Elezioni regionali.** I consiglieri regionali sono eletti direttamente dai cittadini con un sistema elettorale di tipo proporzionale (con premio di maggioranza del 20% per la lista che ottiene più voti). Il numero dei consiglieri varia secondo la popolazione e possono essere eletti tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune.

> **Casi di ineleggibilità e di incompatibilità.** La legge che determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente e di membro della Giunta o del Consiglio è quella regionale. Non possono essere eletti consiglieri regionali i funzionari governativi, i magistrati e i funzionari di governi stranieri. È incompatibile con la carica di consigliere regionale quella di parlamentare, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore comunale o parlamentare europeo.

> **Insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali.** Come i parlamentari, anche i consiglieri non sono giuridicamente responsabili delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio della loro funzione.

> **Elezione del Presidente e scelta dei membri della Giunta.** Nel 1999, con apposita legge costituzionale, è stata modificata la procedura di elezione del Presidente della Regione che ora, salvo che lo statuto disponga diversamente, è eletto direttamente dal popolo. Risulta eletto il capolista al Consiglio regionale che ha ottenuto più voti a turno unico.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

> **Statuto regionale.** A ogni Regione spetta il potere di precisare la propria organizzazione interna mediante uno statuto con cui determina anche la propria forma di governo nonché le modalità con cui è possibile esercitare il diritto di iniziativa e di referendum su leggi regionali.

> **Procedura di approvazione e modifica dello Statuto.** In linea con la tendenza ad attenuare le differenze tra Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, la l. cost. n. 3 del 2001 ha previsto dei meccanismi per effetto dei quali, in futuro, le prime potranno ampliare sempre più la propria autonomia. Per questa ragione, oggi, la procedura di approvazione e modifica dello Statuto non richiede più l'intervento del Commissario del governo, ma è tutta interna; tale procedura prevede l'approvazione dello statuto, da parte del Consiglio regionale, a maggioranza assoluta con due deliberazioni prese a distanza di almeno due mesi. Inoltre, entro i tre mesi dalla sua pubblicazione, lo statuto può essere sottoposto a referendum qualora lo richieda almeno un cinquantesimo degli elettori regionali o un quinto dei consiglieri.

Art. 124.

Abrogato.

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

> **Organi di giustizia amministrativa di primo grado.** Generalmente in ogni capoluogo di Regione sono istituiti i Tribunali amministrativi regionali (Tar).



Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

> **Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta.** I Consigli regionali potranno essere sciolti anticipatamente e il Presidente della Regione rimosso con decreto del Presidente della Repubblica sentita un'apposita Commissione di deputati e senatori quando sussistano gravi motivi di illegalità (violazione della Costituzione o della legge) o di pericolo per la sicurezza nazionale.

Lo scioglimento del Consiglio (e le dimissioni della Giunta) avviene anche a seguito:

- 1) del venir meno del rapporto di fiducia tra Consiglio regionale e Presidente della giunta (mozione di sfiducia);
- 2) di impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del presidente.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. artt. 134; 136) entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. artt. 134, 136) entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

> **Questione di legittimità costituzionale.** Un'altra importante novità introdotta dalla legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione è relativa alla entrata in vigore delle leggi regionali; oggi, infatti, è sufficiente che, trascorsi dieci giorni dall'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale, essa venga promulgata dal Presidente della Regione e, successivamente, pubblicata nel Bollettino Ufficiale. Con tale procedura viene abolito il cosiddetto controllo preventivo che – secondo le disposizioni costituzionali originarie – doveva essere svolto da un commissario di governo su tutti gli atti e organi della Regione. In casi di conflitti di competenza tra Stato e Regione è possibile il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.

Art. 128.

Abrogato.

Art. 129.

Abrogato.

Art. 130.

Abrogato.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta (cfr. artt. 57 c. 3; 83 c. 2; 116); Lombardia; Trentino-Alto Adige (cfr. art. 116); Veneto; Friuli-Venezia Giulia (cfr. artt. 116; X); Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo (cfr. IV); Molise (cfr. artt. 57 c. 3; IV); Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia (cfr. art. 116); Sardegna (cfr. art. 116).

> **Costituzione delle Regioni.** Sono costituite le Regioni i cui territori e denominazioni rispettano, in alcuni casi, elementi tradizionali e storici. Il Molise e l'Abruzzo, considerati inizialmente come un'unica Regione, con legge costituzionale n. 3 del 1963 sono stati separati.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (cfr. XI). Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

> **Procedura per la costituzione di nuove Regioni.**

Per modificare l'assetto territoriale delle Regioni previsto dall'Assemblea costituente, sono necessari i seguenti passaggi:

- parere favorevole dei Consigli comunali coinvolti in rappresentanza di almeno un terzo delle popolazioni;
- pronuncia favorevole delle popolazioni mediante lo strumento del referendum;
- disegno di legge costituzionale del Parlamento sentiti i Consigli regionali;
- voto favorevole del Parlamento. La stessa procedura (con ricorso però alla sola legge ordinaria) è necessaria quando, all'interno del processo di costituzione di nuove Regioni, si determini lo spostamento di territori provinciali o comunali da una Regione ad un'altra. Questa procedura è stata applicata in occasione della separazione del Molise dall'Abruzzo (legge costituzionale n. 3 del 1963). In caso di referendum con esito negativo è necessario attendere 5 anni prima di riproporre la questione.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

> **Mutamento e istituzione di territori provinciali.** La modifica dei territori provinciali, o l'istituzione di nuove Province, è decisa con legge ordinaria dello Stato su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

> **Mutamento e istituzione di territori comunali.** La modifica della denominazione di un Comune come la modifica (o l'istituzione) dei territori comunali è decisa con legge regionale previo esito positivo del referendum tra la popolazione.



PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DELLO STATO

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - LA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica (cfr. VII c. 2): sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge (cfr. artt. 76; 77), dello Stato e delle Regioni (cfr. art. 127); sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione (cfr. art. 90).

> **Corte costituzionale.** Organo espressione di garanzia costituzionale, che ha la funzione di controllare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge. La Corte deve giudicare anche sui conflitti tra i diversi poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni nonché sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. Accanto a queste funzioni, con legge costituzionale 1/53, è stato attribuito alla Corte costituzionale anche il compito di giudicare sull'ammissibilità dei referendum.

> **Legittimità costituzionale.** Rispetto delle norme costituzionali da parte di una norma di legge ordinaria, o di un atto avente forza di legge dello Stato e delle Regioni. Quando tale rispetto non si verifica si parla di incostituzionalità (difformità di una norma di legge ordinaria rispetto a una norma costituzionale). Poiché le norme costituzionali sono gerarchicamente superiori alle altre, la non conformità ad esse di una legge ordinaria ne determina la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale e la perdita quindi di efficacia.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune (cfr. art. 55 c. 2) e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge (cfr. art. 84 c. 2).

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica (cfr. art. 90) intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore (cfr. art. 58 c. 2), che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

> **Composizione della Corte costituzionale.** Entrata in funzione in Italia nel 1956, è composta di 15 membri ordinari (giudici costituzionali) nominati con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri; di questi, 5 sono scelti dal Presidente della Repubblica, 5 dalle Camere riunite in seduta comune e altri 5 dalle supreme Magistrature dell'ordine giudiziario e amministrativo (Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti). In caso di giudizio sulle accuse di alto tradimento e attentato alla Costituzione mosse dal Parlamento contro il Capo dello Stato, la Corte si completa con 16 membri aggregati estratti a sorte (da una lista di 45 persone che ogni nove anni è compilata appositamente dal Parlamento) tra cittadini in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a senatore (giudici laici).

> **Requisiti.** Possono essere giudici costituzionali: i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti); i professori universitari ordinari di materie giuridiche; gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

> **Durata dell'incarico.** L'incarico a giudice della Corte costituzionale è di nove anni (dal giorno del giuramento) decorsi i quali non si può essere rinominati. Rimane in carica solo tre anni il Presidente eletto tra i componenti della Corte costituzionale che, però, è rieleggibile (fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'incarico di giudice).

> **Casi di incompatibilità.** L'ufficio di giudice è incompatibile con quello di membro del Parlamento e del Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge. Inoltre, è vietata la partecipazione attiva e l'assunzione di incarichi in partiti politici.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge (cfr. art. 134), la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

> **Dichiarazione di illegittimità costituzionale.** Qualora la Corte costituzionale dichiari l'incostituzionalità di una norma, questa sarà abrogata (e pertanto non potrà essere più applicata) dal giorno seguente la pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

> **Legge costituzionale.** Sono costituzionali le leggi che hanno la stessa efficacia formale della Costituzione e la possono anche modificare. A questo strumento è affidato anche il compito di determinare le modalità per proporre il giudizio di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici costituzionali.

> **Giudizio di illegittimità costituzionale.** Il giudizio davanti alla Corte costituzionale può essere proposto in via incidentale e in via principale. Si ha giudizio in via incidentale quando nel corso di un giudizio davanti a un'autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero (o anche il giudice) sollevano questione di legittimità costituzionale rispetto ad una norma da applicare. Se ritenuta fondata si sospende il giudizio e si dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il giudizio in via principale può essere proposto solo dal Governo contro una legge regionale, o da una Regione contro una legge statale o di altra Regione che violi la sua competenza (legge costituzionale n. 1 del 1948). Le decisioni della Corte costituzionale sono inoppugnabili.

> **Garanzie di indipendenza dei giudici costituzionali.** I giudici costituzionali godono delle stesse immunità dei membri del Parlamento.

Sezione II - REVISIONE DELLA COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (cfr. art. 72 c. 4). Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare (cfr. art. 87 c. 6) quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata (cfr. artt. 73 c. 1; 87 c. 5), se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

> **Revisione della Costituzione.** La revisione della Costituzione è possibile solo per i casi previsti dalla stessa Costituzione e comporta una procedura speciale:

- la richiesta di revisione deve essere avanzata da organi che hanno la facoltà di prendere iniziative in sede legislativa;
- la legge di revisione deve essere fatta propria da ciascuna delle Camere con due delibere distanti l'una dall'altra di almeno tre mesi;
- per essere promulgata, la legge di revisione deve essere approvata, nella seconda votazione, con la maggioranza assoluta;
- dopo la sua pubblicazione, la legge può essere sottoposta a referendum, se entro tre mesi viene richiesto da almeno un quinto dei membri di una delle due Camere o da 500.000 cittadini o da cinque Consigli regionali.

Se il referendum l'approva, la revisione va in vigore. Il referendum non ha luogo se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. La legge di revisione è legge costituzionale.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

> **Immutabilità della forma repubblicana.** Il particolare significato della forma repubblicana (conseguenza non solo del referendum istituzionale, ma anche di un lungo travaglio storico-politico) è alla base del divieto di sottoporla a revisione costituzionale.

MENSA PUBBLICA



MANGIARE


SCUOLA



ISTRUZIONE



DORMITORIO PUBBLICO



CASA



LIBERTA'

SI



NO





DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere. (Cfr. art. 83 c. 2)

III.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati Presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione. (Cfr. art. 57)

V.
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere. (Cfr. art. 80)

VI.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111. (Cfr. artt. 102 c. 2; 103 c. 3; 111)

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. (Cfr. art. 134 c. 1)

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali. (Cfr. artt. 115; 117; 128)

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. (Cfr. artt. 115; 117)

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6. (Cfr. art. 116)

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. (Cfr. artt. 131; 132)

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. (Cfr. artt. 18; 49)

XIII.

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli*.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate. (Cfr. art. 138)

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte della Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI

Visto: Il Guardasigilli

** I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 23 ottobre 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002.*





*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -